

Milano, 29 gennaio 2012

Spettabile
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Via Stalingrado n. 45
Bologna

- a mani -

Egregi Signori,

abbiamo ricevuto la Vostra proposta relativa alla stipulazione di un accordo di investimento, che Vi restituiamo, qui di seguito ritrascritta, debitamente siglata e sottoscritta in segno di integrale accettazione di tutti i suoi termini e condizioni.

“Bologna, 29 gennaio 2012

Spettabile
Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni
Via Manin n. 37
Milano

- a mani -

Egregi Signori,

facciamo seguito alle intese intercorse per trasmetterVi in allegato la seguente proposta di

ACCORDO

tra

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, capitale sociale di Euro 2.699.066.930,11, C.F. 00284160371, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna – R.E.A. n. 160304, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Carlo Cimbri giusti poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione in data 29 gennaio 2012 (“UGF”)

e

PREMAFIN FINANZIARIA S.P.A. – HOLDING DI PARTECIPAZIONI, con sede in Roma, via Guido d'Arezzo n. 2, capitale sociale di Euro 410.340.220,00, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e C.F. 07416030588, in persona del Presidente e Amministratore Delegato, dott.ssa Giulia Maria Ligresti



giusti poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione in data 29 gennaio 2012 (“Premafin”);

ai fini del presente accordo (l’“Accordo”), UGF e Premafin vengono individualmente indicati come una “Parte” e, congiuntamente, come le “Parti”.

PREMESSO CHE:

- (A) UGF, società quotata al Mercato Telematico Azionario (“MTA”), controlla in via totalitaria Unipol Assicurazioni S.p.A., corrente in Bologna, Via Stalingrado n. 45, capitale sociale Euro 259.056.000,00, C.F. 02705901201, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna – R.E.A. n. 460992 (“Unipol Assicurazioni”).
- (B) Premafin, società quotata al MTA, è una holding di partecipazioni che detiene, tra l’altro, direttamente e indirettamente, complessive n. 131.265.211 azioni ordinarie di Fondiaria-SAI S.p.A., società quotata al MTA e corrente in Torino, corso Galileo Galilei n. 12, iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e C.F. 00818570012 (“Fondiaria Sai”), pari al 35,7625% dell’attuale capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di Fondiaria Sai, di cui n. 116.067.007 - tutte costituite in pegno in favore delle banche finanziatrici di Premafin ai sensi del contratto di finanziamento in pool originariamente stipulato in data 22 dicembre 2004 - direttamente e n. 15.198.204 – di cui, alla data del presente Accordo, n. 12.784.700 costituite in pegno a favore di talune banche finanziatrici della controllata Finadin S.p.A. Finanziaria di Investimenti (“Finadin”) – per il tramite di Finadin (complessivamente, i “Pegni sulle Azioni Fondiaria Sai”).
- (C) Fondiaria Sai è a sua volta titolare, direttamente e indirettamente, di n. 1.174.753.062 azioni ordinarie di Milano Assicurazioni S.p.A., società quotata al MTA e corrente in Milano, via Senigallia n. 18/2, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e C.F. 00957670151 (“Milano Assicurazioni”), pari al 63,7644% dell’attuale capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di Milano Assicurazioni. Alla data di sottoscrizione del presente Accordo, Premafin, Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni detengono, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni di Controllo (come di seguito definito) nelle società indicate nel prospetto di cui all’Allegato C (con indicazione dell’ammontare del relativo capitale sociale sottoscritto e versato e della partecipazione detenuta, direttamente e/o indirettamente, da Premafin e/o Fondiaria Sai e/o Milano Assicurazioni: collettivamente, le “Controllate” e, congiuntamente con Premafin, Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni, il “Gruppo”).
- (D) Premafin si trova in una situazione di crisi che rende necessario un piano di risanamento ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare, anche tramite un significativo intervento di ricapitalizzazione anche per consentire il ripristino di adeguati *ratio* di solvibilità corretta.
- (E) Fondiaria Sai si trova in una situazione di crisi che rende necessario definire e attuare in tempi brevi le soluzioni per garantire il rispetto dei requisiti imposti dalla disciplina vigente in materia di margine di solvibilità delle compagnie di assicurazione. A tal riguardo l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (“ISVAP”) ha inviato in data 10 gennaio 2012 a Premafin e a Fondiaria Sai una nota (titolata “Solvibilità corretta stimata al 31 dicembre 2011. Misure di cui agli articoli 227 e 228 del d.lgs. 7 settembre 2009”) con la quale ha invitato tali società a trasmettere con urgenza, quanto a Premafin, “... un programma di intervento volto ad assicurare una adeguata ricapitalizzazione della controllata al fine di garantire la solvibilità, anche futura, di Fondiaria Sai S.p.A. e delle sue controllate”; e, quanto a Fondiaria Sai, tra l’altro, “... un

piano di intervento che illustri le iniziative che l'impresa si impegna a realizzare per ripristinare la situazione di solvibilità corretta e per garantire la solvibilità futura'.

- (F) UGF è interessata a porre in essere, nell'ottica di salvaguardare la solvibilità attuale e futura di Premafin e Fondiaria Sai e delle sue controllate, al ricorrere di certe condizioni e in esecuzione di un piano di risanamento di Premafin, un complessivo progetto di integrazione per fusione di Unipol Assicurazioni e Premafin in Fondiaria Sai (il "**Progetto di Integrazione**"), al quale verrà invitata a partecipare anche Milano Assicurazioni.
- (G) Il Progetto di Integrazione mira a realizzare un'operazione di salvataggio diretta al rafforzamento patrimoniale di Premafin e Fondiaria Sai e, anche grazie alle sinergie industriali che si realizzerebbero eventualmente anche con Milano Assicurazioni, alla creazione di un operatore nazionale di primario rilievo nel settore delle imprese di assicurazione, in grado di competere efficacemente con i principali concorrenti nazionali ed europei e di creare valore per tutti i propri azionisti. In particolare, il Progetto di Integrazione si articolerebbe nelle seguenti inscindibili fasi:
- (i) la predisposizione da parte di Premafin di un piano idoneo a consentire il risanamento della propria esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della propria situazione finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare (il "**Piano di Risanamento**");
 - (ii) la dotazione da parte di UGF di risorse finanziarie in favore di Premafin, per un ammontare di massimi Euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00), attraverso la partecipazione ad un aumento di capitale riservato a UGF deliberato da Premafin ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2441, comma 5 e 6, del codice civile (l'**"Aumento di Capitale Premafin"**);
 - (iii) l'utilizzo da parte di Premafin delle risorse finanziarie derivanti dal suddetto Aumento di Capitale Premafin al fine di consentire l'integrale sottoscrizione, da parte sua e di Finadin, per le quote di rispettiva pertinenza, del deliberando aumento di capitale di Fondiaria Sai per l'ammontare che verrà reso noto da Fondiaria Sai all'esito del consiglio di amministrazione convocato in data odierna (l'**"Aumento di Capitale Fondiaria Sai"**);
 - (iv) la fusione per incorporazione in Fondiaria Sai di Unipol Assicurazioni e Premafin, da considerarsi parte essenziale e irrinunciabile del Progetto di Integrazione (la "**Fusione**"), alla quale verrà invitata a partecipare anche Milano Assicurazioni.
- (H) Premafin ha riconosciuto l'esigenza di dar corso al Progetto di Integrazione quale parte integrante e essenziale del Piano di Risanamento, incentrato, tra l'altro, sulla ristrutturazione della sua esposizione debitoria.
- (I) Su richiesta di UGF, quest'ultimo è stato autorizzato da Premafin, Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni a effettuare un'attività di verifica su alcune aree di interesse nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2012 e il 27 gennaio 2012.
- (J) Le Parti si sono quindi determinate a sottoscrivere il presente Accordo, il quale disciplina i reciproci impegni e obblighi delle Parti in relazione al Progetto di Integrazione.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.



ARTICOLO 1
PATTUZIONI PRELIMINARI

1.1 Le premesse (le “**Premesse**”) e i documenti allegati (gli “**Allegati**”) all’Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

1.2 Salvo quanto di volta in volta diversamente indicato nel testo del presente Accordo, in quest’ultimo, ivi inclusi le Premesse e gli Allegati, i termini indicati con iniziali maiuscole avranno il significato indicato qui di seguito o negli Articoli o Paragrafi del presente Accordo indicati qui di seguito:

Accordo ha il significato indicato in Epigrafe.

Aumento di Capitale Fondiaria Sai ha il significato indicato nella Premessa G.

Aumento di Capitale Premafin ha il significato indicato nella Premessa G.

Autorità indica ogni autorità pubblica (statale o locale) amministrativa, giudiziaria, regolamentare, tributaria o di vigilanza, sia essa Italiana o di uno Stato estero interessato.

Autorità Antitrust indica l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e/o la Commissione Europea e/o ogni altra autorità antitrust cui le operazioni descritte nel presente Contratto (ivi incluso il Progetto di Integrazione) debba essere comunicata e/o notificata in base alle leggi vigenti e applicabili in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese.

Condizioni Sospensive e Condizione Sospensiva hanno il significato indicato nel paragrafo 3.1.

Consob indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Controllo indica la fattispecie di cui all’Articolo 2359, commi 1 (n. 1) e 2 del codice civile. I termini **Controllante** e **Controllata** e il verbo **Controllare** avranno un significato coerente a quello di Controllo.

Controllate indica, di volta in volta in volta, le società del Gruppo soggette al Controllo di Premafin / Fondiaria Sai / Milano Assicurazioni di cui all’Allegato C.

Controllate Rilevanti indica le società di cui all’Allegato 3.1(xi).

Creditori indica le banche, gli eventuali titolari di obbligazioni, MTN (*medium term notes*) o di altri strumenti finanziari che diano diritto al rimborso, anche in via subordinata o irredimibile, del capitale investito, nonché gli altri creditori ai sensi dei Documenti Finanziari del Gruppo.

Data di Esecuzione indica il Giorno Lavorativo che sarà concordato in buona fede tra le Parti immediatamente a seguito dell’avveramento dell’ultima delle Condizioni Sospensive o, in mancanza di accordo tra le Parti, il 3° (terzo) Giorno Lavorativo successivo all’avveramento dell’ultima delle predette Condizioni Sospensive.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche indica le figure apicali definite ai sensi dell’Allegato 1 al Regolamento Consob sulle Parti Correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.

Documenti Finanziari del Gruppo indica qualsivoglia contratto di finanziamento ed altro strumento di natura finanziaria (inclusi i regolamenti dei prestiti obbligazionari, nonché la relativa documentazione

di garanzia, accessoria o collegata) che dia diritto ad un rimborso, anche in via irredimibile o subordinata, di cui sia parte qualsivoglia società del Gruppo o patrimonio autonomo istituito e/o gestito da società del Gruppo, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i contratti e documenti di cui all'Allegato 1.2 al presente Accordo.

Esecuzione indica la compiuta esecuzione della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Premafin in conformità al presente Accordo.

Finadin ha il significato indicato nella Premessa B.

Fusione ha il significato indicato nella Premessa G.

Fondiarria Sai ha il significato indicato nella Premessa B.

Giorno Lavorativo indica un giorno, diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche e gli istituti di credito sono aperti al pubblico nelle città di Milano e Bologna.

Gravame indica qualsivoglia garanzia, vincolo di natura pubblica o privata, privilegio, servitù, ipoteca, usufrutto, onere, pegno, prelazione, opzione o altro diritto di terzi (trascritto o non trascritto, di natura reale o contrattuale), sequestro giudiziale o convenzionale, pignoramento o vincolo al libero trasferimento o, in ogni caso, qualsivoglia restrizione alla proprietà o al godimento, di qualsiasi natura, reale o obbligatoria.

Gruppo ha il significato indicato nella Premessa C.

Impegno alla Ricapitalizzazione ha il significato indicato nel paragrafo 2.2.

ISVAP ha il significato indicato nella Premessa E.

Legge indica ogni norma di legge e regolamentare (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni di diretta e immediata applicazione nell'ordinamento nazionale derivanti dalle fonti normative dell'Unione Europea, il TUF ed i relativi regolamenti attuativi ed ogni norma nazionale in materia di tutela della concorrenza e del mercato) e/o provvedimento emesso da Autorità amministrative, regolamentari e/o di vigilanza, ivi inclusa la CONSOB e l'ISVAP, e/o di Borsa Italiana S.p.A., applicabile alle circostanze cui si fa riferimento nel contesto in cui tale parola viene usata, o normativa straniera dello stesso tipo di quella qui indicata e eventualmente applicabile.

Legge Fallimentare indica il Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e successive modifiche e integrazioni.

Nulla-Osta Antitrust ha il significato indicato nel paragrafo 3.1.

Milano Assicurazioni ha il significato indicato nella Premessa C.

MTA ha il significato indicato nella Premessa A.

Parti e Parte hanno il significato indicato in Epigrafe.

Parti Correlate indica le "parti correlate", come definite ai sensi dell'Allegato 1 al Regolamento Consob sulle Parti Correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.

Pegni sulle Azioni Fondiaria Sai ha il significato indicato nella Premessa B.

Periodo Interinale ha il significato indicato nel paragrafo 6.1.

Piano di Risanamento ha il significato indicato nella Premessa G.

Premafin ha il significato indicato nella Premessa A.

Progetto di Integrazione ha il significato indicato nella Premessa F.

Regolamento Emittenti indica il Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato).

Tempistica ha il significato indicato nel paragrafo 2.1.

TUF indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni.

UGF ha il significato indicato in Epigrafe.

UniCredit ha il significato indicato nel paragrafo 3.1.

Unipol Assicurazioni ha il significato indicato nella Premessa A.

ARTICOLO 2 IL PROGETTO DI INTEGRAZIONE

2.1 OGGETTO

Con il presente Accordo le Parti definiscono i reciproci impegni con riguardo al Progetto di Integrazione nelle sue varie fasi secondo la tempistica indicativa acclusa quale Allegato 2.1 al presente Accordo, che potrà subire variazioni in conseguenza di quanto concordato per iscritto dalle Parti ovvero di quanto richiesto - o reso necessario - dalle competenti Autorità o dalle applicabili previsioni di Legge (la "Tempistica").

2.2 OBBLIGHI DI UGF

Ai termini e alle condizioni del presente Accordo, UGF si impegna a sottoscrivere e liberare l'Aumento di Capitale Premafin alla Data di Esecuzione, sì da consentire alla stessa Premafin e a Finadin la sottoscrizione e il versamento, per la quota di rispettiva pertinenza, dell'Aumento di Capitale Fondiaria Sai (l'"Impegno alla Ricapitalizzazione").

2.3 OBBLIGHI DI PREMAFIN

Ai termini e alle condizioni del presente Accordo, Premafin, a fronte dell'assunzione da parte di UGF dell'Impegno alla Ricapitalizzazione, si obbliga, entro le date rispettivamente indicate nella Tempistica:

- (A) (i) a nominare un professionista di gradimento anche di UGF che disponga dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), della Legge Fallimentare, che certifichi la ragionevolezza del Piano di Risanamento, (ii) a compiere tutte le attività preparatorie necessarie alla definizione del Piano di Risanamento e (iii) ad approvare il Piano di Risanamento;

(B) a compiere tutte le attività preparatorie necessarie e a convocare l'assemblea straordinaria degli azionisti di Premafin per l'approvazione della proposta di deliberazione dell'Aumento di Capitale Premafin; e

(C) a utilizzare le risorse messe a sua disposizione da UGF esclusivamente al fine di sottoscrivere, direttamente e tramite Finadin, la quota di rispettiva pertinenza dell'Aumento di Capitale Fondiaria Sai.

2.4 FUSIONE

UGF si impegna ad inviare, entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data odierna, a Premafin, Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni, una comunicazione con la quale la stessa UGF si rende disponibile, nel contesto del Progetto di Integrazione, a far sì che Unipol Assicurazioni apra un tavolo tecnico con tutte tali società finalizzato a definire, entro il 10° (decimo) Giorno Lavorativo dalla data odierna, un protocollo in merito al processo da seguire per giungere a definire, secondo quanto previsto nella Tempistica, termini e condizioni della Fusione, ivi inclusa la reciproca *due diligence*.

ARTICOLO 3 CONDIZIONI

3.1 Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1353 del Codice Civile, l'Impegno alla Ricapitalizzazione è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni (collettivamente, le "Condizioni Sospensive" e ciascuna una "Condizione Sospensiva"):

- (i) determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Premafin di un prezzo di emissione delle azioni di cui all'Aumento di Capitale Premafin che sia ritenuto congruo da UGF, secondo correnti metodologie valutative, anche in ragione degli obiettivi perseguiti con il Progetto di Integrazione, e tale che, all'esito della sottoscrizione e liberazione del predetto aumento, UGF arrivi a detenere una partecipazione in Premafin che sia comunque superiore alla soglia del capitale avente diritto di voto necessaria per assumere le deliberazioni nell'assemblea straordinaria in prima convocazione di Premafin;
- (ii) rilascio da parte della Consob in favore di UGF di un provvedimento che confermi, con riferimento all'intero Progetto di Integrazione, (~~x~~) la sussistenza dell'esenzione in capo a UGF ai sensi dell'art. 106, comma 5, lett. a) e 6 TUF e dell'art. 49, comma 1, lett. b)(1)(iii) del Regolamento Emittenti, dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie di Fondiaria Sai, (~~y~~) la sussistenza dell'esenzione in capo a UGF ai sensi dell'art. 106, comma 5, lett. a) e 6 TUF e dell'art. 49, comma 1, lett. b)(2) del Regolamento Emittenti, dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie di Premafin e (~~z~~) l'insussistenza in capo a UGF dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie di Milano Assicurazioni per mancanza dei requisiti di cui all'art. 45 del Regolamento Emittenti (l'"Esenzione");
- (iii) rilascio da parte delle competenti Autorità Antitrust, nelle forme e nei termini previsti dalle disposizioni di Legge applicabili (ivi inclusa l'assenza di un provvedimento ostativo emesso ai sensi delle disposizioni applicabili), del nulla osta (~~x~~) all'assunzione da parte di UGF del Controllo di Premafin all'esito dell'Aumento di Capitale Premafin e comunque (~~y~~) al Progetto di Integrazione, secondo modalità e condizioni che non determinino un mutamento sostanziale degli interessi sottostanti al Progetto di Integrazione (il "Nulla-Osta Antitrust");
- (iv) rilascio da parte dell'ISVAP e delle altre Autorità competenti di ogni altra autorizzazione

richiesta in forza delle disposizioni di Legge applicabili (fermo restando che, entro il quinto giorno Lavorativo dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, UGF si impegna a comunicare per iscritto a Premafin l'elenco di tutte le Autorità rilevanti ai sensi del presente punto (iv), come condiviso tra le Parti);

- (v) consenso scritto - a termini e condizioni approvati da UGF - da parte dei Creditori secondo quanto richiesto dai Documenti Finanziari del Gruppo in relazione al Piano di Risanamento, all'Aumento di Capitale Premafin e, conseguentemente, all'acquisto da parte di UGF del Controllo di Premafin (e quindi della partecipazione indiretta in Fondiaria Sai e in Milano Assicurazioni e nelle relative società partecipate), alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Fondiaria Sai, alla Fusione e al connesso Progetto di Integrazione;
- (vi) (x) consenso scritto di UniCredit S.p.A. ("UniCredit") al Progetto di Integrazione nella sua qualità di soggetto che ha sottoscritto con Premafin in data 8 luglio 2011 un patto parasociale (pubblicato a mente dell'art. 122 TUF) avente ad oggetto le azioni Fondiaria Sai di cui UniCredit e Premafin sono titolari, e (y) scioglimento per mutuo consenso dell'accordo di investimento stipulato tra Premafin e UniCredit in data 22 marzo 2011 con espressa integrale e incondizionata rinuncia, da parte di UniCredit, a ricevere il "Premio" sul "Pacchetto Premafin", come definito in detto accordo;
- (vii) (x) ridefinizione nel contesto del Piano di Risanamento, degli accordi con i Creditori in ordine all'indebitamento di Premafin, secondo modalità e condizioni che dovranno ottenere il gradimento scritto di UGF, gradimento che non potrà essere irragionevolmente negato, (y) ridefinizione, secondo modalità e condizioni che dovranno ottenere il gradimento scritto di UGF, gradimento che non potrà essere irragionevolmente negato, degli accordi con i Creditori in ordine all'indebitamento di Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni e delle Controllate e (z) cancellazione dei Pegni sulle Azioni Fondiaria Sai da parte delle banche finanziatrici titolari di detti pegni sulle azioni Fondiaria Sai di proprietà di Premafin e Finadin;
- (viii) assunzione da parte dei competenti organi sociali di Premafin e Fondiaria Sai delle deliberazioni aventi a oggetto, per quanto di propria rispettiva competenza, l'Aumento di Capitale Premafin (previa integrale riduzione delle perdite, ove esistenti, risultanti dal Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2011 e previa revoca della delega conferita al consiglio di amministrazione in data 2 maggio 2011 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Premafin ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 250.000.000,00), e l'Aumento di Capitale Fondiaria Sai;
- (ix) approvazione del progetto di Fusione da parte dei competenti organi amministrativi di Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni e Unipol Assicurazioni, fermo restando che tale progetto di Fusione assumerà l'avvenuta esecuzione delle operazioni sul capitale di cui al punto (viii) che precede, nonché del previsto aumento di capitale di Unipol Assicurazioni;
- (x) dimissioni irrevocabili di almeno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare di Premafin, alla Data di Esecuzione, con rinuncia da parte degli stessi a far valere qualsiasi pretesa in relazione all'ufficio e/o alle cariche da essi ricoperti nelle società del Gruppo, eccezion fatta per il *pro-rata* dei compensi annuali maturati per la parte che non sia stata ancora loro corrisposta, nonché per quelli maturandi fino alla scadenza naturale del loro mandato nel testo di cui all'Allegato 3.1(x) al presente Accordo;

- (xi) dimissioni irrevocabili di almeno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, ancorché nominati nell'esercizio 2012, di Finadin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni e delle Controllate Rilevanti di cui all'Allegato 3.1(xi), alla Data di Esecuzione, dalle relative società del Gruppo, con rinuncia da parte degli stessi a far valere qualsiasi pretesa in relazione all'ufficio e/o alle cariche da essi ricoperti nelle società del Gruppo (eccezion fatta per il *pro-rata* dei compensi annuali maturati, per la parte che non sia stata ancora loro corrisposta) nel testo di cui all'Allegato 3.1(xi)*bis* al presente Accordo.

Le Parti si danno espressamente atto e concordano che le Condizioni Sospensive di cui ai precedenti punti (i), (iii), (v), (vi) e (vii) sono apposte nell'esclusivo interesse di UGF, con facoltà pertanto di quest'ultimo di rinunciarvi, in tutto o in parte, con comunicazione scritta inviata a Premafin entro il termine ultimo di cui al successivo paragrafo 3.3. Resta inteso che la rinuncia totale o parziale di ciascuna Condizione Sospensiva rinunciabile equivale, per le finalità del presente Accordo e dell'Esecuzione, ad avveramento della stessa condizione.

3.2 Ciascuna delle Parti si obbliga a comunicare tempestivamente all'altra Parte ogni informazione rilevante di cui essa venga a conoscenza in relazione all'avveramento o al mancato avveramento delle Condizioni Sospensive, fornendo altrettanto tempestivamente ogni necessario supporto documentale. Ferme le attività previste o connesse a quanto disciplinato nel presente Accordo, le Parti si impegnano a non porre in essere, e a far sì – per quanto di propria competenza - che non sia posta in essere, alcuna attività che possa ritardare o compromettere l'avveramento delle Condizioni Sospensive. Ciascuna Parte deve comunicare all'altra Parte l'avveramento delle Condizioni Sospensive di cui sia venuta a conoscenza, obbligandosi a darne conferma scritta all'altra Parte entro 3 Giorni Lavorativi dalla conoscenza, fornendo, ove possibile, ogni relativa evidenza documentale.

3.3 Le Parti concordano che, qualora per qualsivoglia ragione una o più delle Condizioni Sospensive di cui al precedente paragrafo 3.1 non dovesse(ro) avverarsi o essere legittimamente rinunciate da UGF (ove ciò sia consentito ai sensi del precedente paragrafo 3.1) entro il 20 luglio 2012 (il "Termine"), il presente Accordo dovrà intendersi definitivamente ed automaticamente risolto e privo di efficacia e le Parti saranno liberate dalle obbligazioni poste a loro carico dal presente Accordo (fatta eccezione per il diritto di ciascuna Parte di agire per il risarcimento dei danni nell'ipotesi in cui il mancato avveramento delle Condizioni Sospensive dipenda dall'inadempimento dell'altra Parte e per le obbligazioni di cui agli Articoli 8 e 9 che seguono) senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni, salvo diverso accordo scritto tra le Parti avente ad oggetto la proroga del Termine.

3.4 Rimane peraltro inteso che il presente Accordo è risolutivamente condizionato alle circostanze che l'ammontare dell'Aumento di Capitale Fondiaria Sai, che verrà reso noto all'esito del consiglio di amministrazione di Fondiaria Sai convocato in data odierna e che sarà approvato dall'assemblea dei soci, (i) sia superiore all'importo complessivo di Euro 1.200.000.000,00 (unmiliardo duecento milioni/00) e/o (ii) che l'Aumento di Capitale Fondiaria Sai preveda l'emissione di azioni ordinarie e di azioni di risparmio in misura non proporzionale a quelle esistenti.

ARTICOLO 4 ESCLUSIVA

Con la sottoscrizione del presente Accordo, Premafin si impegna, e si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni si impegnino nel contesto del protocollo di cui al precedente paragrafo 2.4, a definire e attuare, in via esclusiva con UGF, i termini e le condizioni del Progetto di Integrazione che non siano puntualmente definiti nel presente Accordo, obbligandosi per l'effetto fino alla scadenza del Termine a non sollecitare e/o negoziare e/o discutere con terzi, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona o attraverso consulenti, alcuna

operazione di qualsivoglia natura che possa interferire o essere, direttamente o indirettamente, incompatibile con una qualunque delle diverse fasi del Progetto di Integrazione.

ARTICOLO 5 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA SOTTOSCRIZIONE - OBBLIGHI DELLE PARTI

5.1 UGF si obbliga a effettuare la notifica alle competenti Autorità Antitrust della prospettata assunzione da parte di UGF del Controllo di Premafin all'esito dell'Aumento di Capitale Premafin e del Progetto di Integrazione, ai fini dell'ottenimento del Nulla Osta Antitrust nel più breve tempo possibile dopo la data odierna ed in ogni caso entro e non oltre 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data odierna (nell'assunto che siano rispettati da parte di tutti i soggetti coinvolti gli adempimenti di cui alla Tempistica), nonché a fornire tempestivamente eventuali documenti e informazioni complementari che possano essere richiesti. Premafin si impegna a fornire, e si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni e le Controllate forniscano, per quanto di loro competenza, a UGF tutte le informazioni in proprio possesso necessarie ai fini della predisposizione delle predette notifiche nel termine sopra indicato.

5.2 UGF si impegna a presentare nel più breve tempo possibile dopo la data odierna ed in ogni caso entro e non oltre 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data odierna (nell'assunto che siano rispettati da parte di tutti i soggetti coinvolti gli adempimenti di cui alla Tempistica) all'ISVAP, alla Consob e alle altre Autorità competenti ai sensi del precedente paragrafi 3.1(iii) e (iv) le istanze e la necessaria documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente o dalla competente Autorità ai fini dell'ottenimento, rispettivamente, dell'autorizzazione dell'ISVAP, dell'Esenzione e di ogni altra necessaria autorizzazione. Le Parti faranno del proprio meglio per fornire tempestivamente a tutte le predette Autorità qualsiasi documento o informazione che possa rendersi necessaria al fine di soddisfare eventuali richieste di integrazione o chiarimento formulate dalle medesime. Premafin si impegna a fornire, e si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni e le Controllate forniscano, per quanto di loro competenza, a UGF tutte le informazioni in proprio possesso necessarie ai fini della predisposizione della predetta notifica nel termine sopra indicato.

5.3 Premafin si obbliga a convocare, e si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché siano convocate, le assemblee ordinarie (a) di Premafin, Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni per il rinnovo dei rispettivi consigli di amministrazione ad una data che cada non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla Data di Esecuzione e (b) delle Controllate Rilevanti ad una data che cada non oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla Data di Esecuzione.

5.4 Premafin si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché gli attuali rappresentanti di Premafin, Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni rassegnino, entro la data di efficacia della Fusione e secondo un criterio di gradualità temporale, le proprie dimissioni irrevocabili dalle cariche da essi detenute nelle società partecipate dal Gruppo elencate nell'Allegato 5.4 al presente Accordo, redatte sulla base del testo di cui all'Allegato 3.1(x) al presente Accordo.

ARTICOLO 6 PERIODO INTERINALE

6.1 Durante il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del presente Accordo e la data delle assemblee in cui saranno rinnovati i Consigli di Amministrazione di Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni e delle Controllate (il "Periodo Interinale"), Premafin si impegna per sé a che - e farà tutto quanto in proprio potere affinché Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni e le rispettive Controllate si impegnino a che - le società del Gruppo siano amministrate nel rispetto delle norme applicabili e

secondo l'ordinario corso della rispettiva attività e i principi della normale e prudente gestione, senza che sia posta in essere alcuna attività, atto, negozio giuridico che per importo, natura, scopi o durata ecceda i limiti della ordinaria e prudente amministrazione.

Con riguardo alle operazioni con Parti Correlate resta inteso quanto segue:

(a) per le operazioni infragruppo all'interno del Gruppo, queste potranno essere effettuate nei limiti dell'ordinaria e prudente amministrazione e in conformità alla Legge;

(b) per altre operazioni con Parti Correlate, queste non potranno essere poste in essere né potranno essere modificati i termini e condizioni di quelle in essere alla data di sottoscrizione del presente Accordo, salvo diverso accordo scritto tra le Parti e salvo quanto diversamente previsto nel presente Accordo o quanto altrimenti richiesto da qualunque Autorità o dalla Legge o necessario per adempiere agli obblighi di cui al presente Accordo.

In ogni caso, e senza limitazione di quanto precede e dunque fatta salva l'operatività relativa all'ordinaria e prudente amministrazione di Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni e delle Controllate (fermo restando che per queste ultime vale quanto stabilito al primo e secondo comma del presente paragrafo 6.1), salvo quanto diversamente previsto nel presente Accordo, o quanto altrimenti richiesto da qualunque Autorità o dalla Legge o necessario per adempiere agli obblighi di cui al presente Accordo o consenso scritto di UGF, che non potrà essere irragionevolmente negato, durante il Periodo Interinale Premafin si impegna per sé a, e farà tutto quanto in proprio potere affinché Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni si impegnino ciascuna a:

- (i) non cedere a terzi beni mobili in proprietà (incluso partecipazioni) o immobili per un valore unitario superiore a Euro 1 milione e complessivo superiore ad Euro 10 milioni, a eccezione di operazioni di acquisto o vendita di strumenti finanziari effettuate per ragioni di tesoreria o nell'ambito della gestione degli attivi a copertura delle riserve tecniche, restando inteso che tali cessioni dovranno comunque essere effettuate a valori di mercato e in nessun caso con Parti Correlate;
- (ii) non assumere alcuna obbligazione che comporti un impegno di spesa o un costo eccedente la somma per singola operazione pari ad Euro 500.000,00 e ad Euro 5 milioni nel complesso, e a non obbligarsi a sostenere spese, oneri o vendite di beni al di fuori della gestione ordinaria eccedenti la somma per singola operazione pari ad Euro 500.000,00 e ad Euro 5 milioni nel complesso, restando inteso che tali impegni e operazioni dovranno essere effettuati a valori di mercato;
- (iii) non aumentare il proprio capitale sociale, fatta eccezione per l'Aumento di Capitale Premafin e l'Aumento di Capitale Fondiaria Sai, e a non compiere operazioni societarie straordinarie (quali, a mero titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, conferimenti, trasformazioni o riduzioni volontarie del capitale sociale);
- (iv) non effettuare acquisti o alienazioni - con qualsivoglia modalità e a qualsiasi titolo - di aziende, rami d'azienda, portafogli assicurativi o partecipazioni in società o altri enti;
- (v) non effettuare finanziamenti o rilasciare garanzie in favore di terzi, al di fuori dell'ordinaria amministrazione, fatta eccezione per il finanziamento soci destinato a Finadin affinché la stessa sia posta in condizione di sottoscrivere la quota di propria pertinenza dell'Aumento di Capitale Fondiaria Sai;
- (vi) non costituire nuovi Gravami sui loro beni e/o diritti, ad eccezione dei nuovi Gravami la cui



costituzione sia richiesta da obbligazioni già assunte alla data del presente Accordo;

- (vii) non assumere nuovi dipendenti, né prolungare la scadenza dei contratti a tempo determinato vigenti con i dipendenti attuali, aventi una retribuzione annua lorda superiore ad Euro 50.000, e a non aumentare o modificare il trattamento economico complessivo dovuto ai propri dipendenti e/o lavoratori a progetto e/o collaboratori e/o consulenti, fatti salvi gli aumenti e le modifiche dovute in base alla Legge applicabile, ai contratti collettivi applicabili e ai contratti individuali già in vigore ed efficaci alla data di firma del presente Accordo;
- (viii) non procedere a promozioni (fatte salve quelle dovute a termini contrattuali), nomine/modifiche organizzative, né stipulare accordi sindacali implicanti erogazioni economiche o impegni ad incrementi/miglioramenti di natura collettiva dei trattamenti normativi e retributivi in essere;
- (ix) non sottoscrivere patti di non concorrenza, di stabilità, *golden parachutes* o qualsivoglia provvidenza o *benefits* aggiuntivo ai trattamenti attualmente in essere o che comunque comportino vincoli aggiuntivi ai rapporti di lavoro individuali così come oggi definiti;
- (x) non rimettere debiti, rinunciare a propri diritti, concludere, modificare o risolvere anticipatamente contratti o altri rapporti di rilievo ai fini della rispettiva attività, fatto salvo nell'ambito del normale esercizio dell'attività assicurativa;
- (xi) non effettuare alcuna distribuzione di utili o riserve in favore dei propri soci;
- (xii) non stipulare contratti di consulenza per un valore unitario superiore a Euro 100.000,00 e ad Euro 1 milione nel complesso, fatta eccezione per qualsivoglia contratto inerente (a) alla costituzione di un consorzio di garanzia relativo all'Aumento di Capitale Fondiaria Sai, (b) alle attività connesse alla Fusione, e (c) alle attività connesse all'Aumento di Capitale Premafin;
- (xiii) non stipulare nuovi mandati agenziali, ad eccezione (a) degli impegni già assunti alla data di sottoscrizione del presente Accordo e (b) dei casi di sostituzione di mandati attualmente in essere, a condizione che rientrino nella gestione corrente e nell'ordinaria amministrazione;
- (xiv) non assumere impegni a compiere qualsivoglia atto compreso nell'elenco che precede.

Premafin farà inoltre sì che i Dirigenti con Responsabilità Strategica di Premafin, nonché gli amministratori e i Dirigenti con Responsabilità Strategica di Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni e delle rispettive Controllate siano messi tempestivamente a conoscenza – per iscritto – di quanto indicato nel presente paragrafo 6.1 entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Accordo.

6.2 Premafin si obbliga a tenere indenne e manlevata UGF da ogni danno, perdita o costo (ivi inclusi eventuali costi legali) sofferti o sostenuti da quest'ultima e/o da Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni e le rispettive Controllate in conseguenza della violazione degli obblighi di cui al precedente paragrafo 6.1, senza in ogni caso alcuna duplicazione.

6.3 Nel corso del Periodo Interinale e nei limiti consentiti dalle Leggi applicabili, previa stipula o comunque rinnovo di appositi accordi di riservatezza simili a quelli già stipulati ai fini dell'attività di cui alla Premessa I, Premafin si impegna a, e farà tutto quanto in proprio potere affinché Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni e le rispettive Controllate si impegnino a (a) favorire incontri tra i propri rappresentanti e quelli di UGF e sue controllate funzionali ad avviare e attuare il Progetto di Integrazione; (b) tenere UGF adeguatamente informato circa l'andamento della gestione delle società del Gruppo e (c) fornire a UGF e a sue controllate e ai loro rappresentanti le informazioni relative alle

società del Gruppo che dovessero essere ragionevolmente richieste per iscritto e siano funzionali ad avviare e attuare il Progetto di Integrazione.

UGF dovrà esercitare i propri diritti di cui al presente paragrafo 6.3 in modo tale da non interferire con la normale attività e operatività delle società del Gruppo e avrà accesso agli uffici delle stesse durante i normali orari di lavoro.

ARTICOLO 7 DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLE PARTI

7.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo, Premafin dichiara e garantisce quanto segue, essendo inteso che ciascuna dichiarazione e garanzia di cui al presente paragrafo 7.1 è veritiera e corretta alla data di sottoscrizione del presente Accordo e lo sarà alla Data di Esecuzione, dovendosi intendere come reiterata alla Data di Esecuzione.

- (i) La conclusione del presente Accordo da parte di Premafin e il conseguente perfezionamento delle operazioni quivi previste non sono in conflitto con, e non costituiscono alcuna violazione di (a) alcun accordo o contratto di cui Premafin sia parte contraente, ad eccezione dei contratti per i quali sia stato previsto l'espresso consenso nei limiti e ai termini e condizioni di cui al precedente paragrafo 3.1 e/o (b) alcuna Legge e/o sentenza o altro provvedimento applicabile a Premafin e/o (c) alcuna previsione dello statuto di Premafin. Fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente Accordo, Premafin non necessita di alcun ulteriore deposito e/o registrazione, notifica e rilascio di permessi, di autorizzazioni, consensi e/o approvazione di terzi o di qualsivoglia Autorità, ai fini della conclusione del presente Accordo e/o ai fini del perfezionamento delle operazioni quivi previste.
- (ii) Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni e le Controllate sono validamente costituite ed esistenti e non sono soggette a procedure concorsuali di alcun genere (né sono state presentate istanze in tal senso), non sono in liquidazione né in stato di insolvenza. Il capitale sociale delle predette società è quello indicato nell'Allegato C al presente Accordo, ed è interamente sottoscritto, versato ed esistente in conformità alle disposizioni di Legge applicabili.
- (iii) Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni e le Controllate non sono vincolate nei confronti di terzi da obblighi di natura contrattuale per l'acquisto e/o la sottoscrizione e/o la vendita di partecipazioni di Controllo, di collegamento o aventi rilevanza strategica in società e/o altri enti, né per l'acquisto e/o la vendita di aziende e/o rami d'azienda (escluse clausole di blocco contenute in eventuali patti parasociali vigenti alla data di sottoscrizione del presente Accordo), fatta eccezione, per quanto riguarda Premafin e Finadin, (a) per il contratto di *equity swap* sottoscritto in data 15 ottobre 2008 da Premafin e UniCredit (come successivamente rinnovato) avente ad oggetto azioni Fondiaria Sai, (b) per l'accordo di investimento e il patto parasociale sottoscritti, rispettivamente, in data 22 marzo 2011 e 8 luglio 2011 tra Premafin e UniCredit (e aventi ad oggetto azioni Fondiaria Sai), (c) per il conferimento di un mandato per la ricerca di un acquirente relativamente alle quote del fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso denominato "Sei Fondo Portafoglio", (d) per la cessione dell'interessenza nel progetto cd. "Varesine", come da comunicato stampa in data 23 dicembre 2011.
- (iv) Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni e le Controllate non hanno emesso prestiti obbligazionari convertibili in azioni o in altri titoli rappresentativi del capitale sociale, strumenti finanziari per la sottoscrizione di futuri aumenti di capitale (ivi inclusi *warrants*),

che siano tuttora esistenti, e non hanno adottato piani di partecipazione dei dipendenti (ivi inclusi i dirigenti) e/o degli amministratori al capitale sociale.

- (v) All'infuori delle partecipazioni detenute nelle Controllate e nelle società indicate nell'Allegato 7.1(v) al presente Accordo, Premafin, Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni non detengono partecipazioni di controllo ovvero di collegamento in ulteriori società che siano da loro, direttamente o indirettamente, Controllate o che siano a loro, direttamente o indirettamente, collegate.
- (vi) Ad eccezione di quanto indicato nell'Allegato 7.1(vi), nessuna delle società del Gruppo è obbligata al pagamento di indennità di fine mandato di qualsivoglia natura in favore dei rispettivi amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, e non esistono fra questi e le società del Gruppo contratti o accordi di qualsivoglia natura che abbiano ad oggetto la corresponsione di indennità di fine mandato o benefici di qualsivoglia natura sempre correlati alla cessazione del rapporto.
- (vii) Non sussistono contratti, accordi di qualsivoglia natura, neppure preliminari (ivi incluse opzioni), che siano stati sottoscritti da Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni o dalle Controllate, o operazioni sul capitale di qualsiasi natura che siano state eseguite da Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni o dalle Controllate, che attribuiscono diritti di qualsivoglia genere a terzi su azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale sociale, anche di nuova emissione, di Premafin e/o Fondiaria Sai e/o Milano Assicurazioni e/o delle Controllate (ivi inclusi diritti di acquisizione, di sottoscrizione o di essere invitati ad acquisire e/o a sottoscrivere azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale sociale, anche di nuova emissione).
- (viii) Le partecipazioni detenute da Premafin, direttamente o indirettamente, nelle società del Gruppo sono di piena ed esclusiva proprietà di una o più delle società del Gruppo, le quali non hanno ricevuto contestazioni riguardanti tale diritto di proprietà e sono altresì titolari della piena, incontestata ed esclusiva legittimazione a disporre liberamente di tali partecipazioni. Le partecipazioni nelle Controllate Rilevanti e nelle società partecipate aventi rilevanza strategica sono libere da Gravami, fatta eccezione per i Pegni sulle Azioni Fondiaria Sai, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 3.1(viii). Fatta eccezione per quanto sarà comunicato entro il 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo, le partecipazioni detenute da Premafin, direttamente o indirettamente, nelle società del Gruppo: (a) alla Data di Esecuzione saranno libere da Gravami di qualsivoglia natura, e (b) conferiscono alle società del Gruppo proprietarie il pieno ed esclusivo godimento dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali.

7.2 Premafin si obbliga a tenere indenne e manlevato UGF da ogni danno, perdita o costo (inclusi eventuali costi legali) sofferti o sostenuti da quest'ultimo e/o da Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni e dalle altre società del Gruppo (in ogni caso senza alcuna duplicazione) in conseguenza di eventi che costituiscono violazione, mancata rispondenza al vero, mancata correttezza e/o mancata completezza delle dichiarazioni e garanzie di Premafin di cui al presente Accordo. Le Parti convengono e si danno atto che la presente obbligazione di indennizzo costituisce l'unico ed esclusivo rimedio risarcitorio esperibile da parte di UGF in caso di violazione delle suddette dichiarazioni e garanzie, con esclusione espressa pertanto di qualsiasi altro rimedio risarcitorio ai sensi di legge.

7.3 Con la sottoscrizione del presente Accordo, UGF dichiara e garantisce quanto segue, essendo inteso che ciascuna dichiarazione e garanzia di cui al presente paragrafo 7.3 è veritiera e corretta alla data di sottoscrizione del presente Accordo e lo sarà alla Data di Esecuzione, dovendosi intendere come reiterata alla Data di Esecuzione:



- (i) UGF è una società di capitali, validamente costituita ed esistente. UGF non è soggetta a procedure concorsuali di alcun genere (né sono state presentate istanze in tal senso), non è in liquidazione né in stato di insolvenza.
- (ii) La conclusione del presente Accordo ad opera di UGF ed il conseguente perfezionamento delle operazioni quivi previste non sono in conflitto con, e non costituiscono alcuna violazione di (i) alcun accordo o contratto di cui UGF sia parte contraente e/o dal quale UGF risulti vincolato e/o (ii) alcuna Legge e/o sentenza o altro provvedimento applicabile a UGF e/o (iii) alcuna previsione dello statuto di UGF. Fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente Accordo, non risulta necessario alcun ulteriore deposito e/o registrazione, notifica e rilascio di permessi, di autorizzazioni, consensi e/o approvazione di terzi o di qualsivoglia Autorità, ai fini della conclusione del presente Accordo da parte di UGF e/o ai fini del perfezionamento delle operazioni quivi previste ad opera di UGF.

7.4 UGF si obbliga a tenere indenne e manlevata Premafin da ogni danno, perdita o costo (ivi inclusi eventuali costi legali) sofferti o sostenuti da quest'ultima in conseguenza di eventi che costituiscono violazione, mancata rispondenza al vero, mancata correttezza e/o mancata completezza delle dichiarazioni e garanzie di UGF di cui al presente Accordo. Le Parti convengono e si danno atto che la presente obbligazione di indennizzo costituisce l'unico ed esclusivo rimedio risarcitorio esperibile da parte di Premafin in caso di violazione delle suddette dichiarazioni e garanzie, con esclusione espressa pertanto di qualsiasi altro rimedio risarcitorio ai sensi di legge.

ARTICOLO 8 DISPOSIZIONI GENERALI

8.1 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni quivi previsti.

8.2 Né il presente Accordo, né i diritti e gli obblighi da esso derivanti, potranno essere ceduti, da alcuna delle Parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra.

8.3 Nel caso di invalidità o inefficacia di qualsiasi disposizione del presente Accordo, o di parte della stessa, le altre parti del presente Accordo conserveranno la loro validità ed efficacia. In tal caso, le Parti saranno obbligate a negoziare in buona fede la sostituzione delle disposizioni o delle parti affette da invalidità o inefficacia mediante pattuizioni aventi sostanzialmente lo stesso effetto con riguardo alla materia e agli obiettivi del presente Accordo, salvo che non operi l'inserzione automatica di norme imperative ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile.

8.4 Nessuna modifica o emendamento al presente Accordo potrà avere efficacia a meno che non sia stata precedentemente approvata in modo specifico, per iscritto, dalle Parti.

8.5 Ciascuna delle Parti si farà carico delle proprie spese e dei propri costi (ivi inclusi, senza limitazioni, gli onorari dei rispettivi consulenti) sostenuti per la negoziazione del, e attuazione di quanto previsto dal, presente Accordo.

8.6 Le Parti concordano che, all'esito della sottoscrizione del presente Accordo, verrà tempestivamente diffuso al mercato un comunicato il cui testo dovrà essere condiviso tra le stesse. Resta fermo che le Parti manterranno strettamente riservato il presente Accordo e qualsiasi informazione che si siano scambiate o abbiano appreso nel corso delle trattative concernenti il presente Accordo, salvi gli obblighi di Legge – o quelli imposti dalle competenti Autorità – e quanto già in

precedenza concordato di comunicare al pubblico. Le Parti prendono atto che copia del presente Accordo sarà trasmessa al consiglio di amministrazione di Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni per le determinazioni di rispettiva pertinenza e le stesse possano condividere i termini e le condizioni del presente Accordo.

8.7 Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto, per lettera raccomandata a.r., o a mezzo corriere, o via telefax, confermato da lettera raccomandata a.r., ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da ciascuna Parte all'altra:

a) per quanto riguarda Premafin:

Premafin Finanziaria S.p.A. - Holding di Partecipazioni

Via Manin n. 37

fax n.: 02 66704832

Alla cortese attenzione del Presidente

b) per quanto riguarda UGF:

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Via Aldo Moro n. 2

40128 Bologna

fax n.: 051 5076600

Alla cortese attenzione dell'Amministratore Delegato

Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo di corriere) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio (se effettuate mediante telefax). Ciascuna delle Parti potrà comunicare nelle stesse forme sopra indicate il mutamento del proprio indirizzo e/o comunque dei dati identificativi sopra indicati.

8.8 Le Parti si danno atto e convengono che le espressioni "una Parte farà sì che", "una Parte si impegna a far sì che" ed equipollenti adottate nel presente Accordo, così come la previsione di atti da stipulare e di adempimenti da porre in essere o documenti da sottoscrivere o scambiare da parte di un soggetto diverso da quello che qui assume la relativa obbligazione, comporta la promessa dell'obbligazione o fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile.

8.9 Il presente Accordo, unitamente ai suoi Allegati, e ai documenti che dovranno essere consegnati ai sensi del presente Accordo costituiscono l'intero accordo delle Parti rispetto all'oggetto del presente Accordo e prevalgono su ogni precedente accordo o intesa, sia scritta che orale, o scambio di corrispondenza intercorsa fra le Parti rispetto all'oggetto del presente Accordo.

8.10 Le Parti convengono che la sottoscrizione dei contratti e il compimento degli atti che costituiscono l'Esecuzione non avrà efficacia novativa del presente Accordo, che rimarrà in vigore e pienamente efficaci tra le Parti anche successivamente al perfezionamento dell'Esecuzione, ai termini e condizioni quivi previsti.

ARTICOLO 9
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

9.1 Il presente Accordo è retto e disciplinato dalla legge italiana.

9.2 Tutte le controversie derivanti dal, o connesse al, presente Accordo saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Elenco Allegati

- Allegato C:** società del Gruppo;
- Allegato 1.2:** Documenti Finanziari del Gruppo;
- Allegato 2.1:** Tempistica;
- Allegato 3.1(x)** Lettera dimissioni amministratore Premafin;
- Allegato 3.1(xi)** Controllate Rilevanti
- Allegato 3.1(xi)bis** Lettera dimissioni amministratore altre società del Gruppo;
- Allegato 5.4** Elenco delle cariche nelle società partecipate;
- Allegato 7.1(v)** Società collegate;
- Allegato 7.1(vi)** Indennità di fine mandato.

Nel caso in cui concordiate con quanto precede, Vi preghiamo di restituirci copia della presente (e dei relativi allegati) siglata su ogni pagina e sottoscritta in segno di integrale accettazione di tutti i suoi termini e condizioni.


Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

[f.to]

Nome: Carlo Cimbri

Posizione: Amministratore Delegato”

Cordiali saluti.



Premafin Finanziaria S.p.A. - Holding di Partecipazioni

(dr.ssa Giulia Maria Ligresti – Presidente e Amministratore Delegato)

ALLEGATO C: ELENCO CONTROLLATE DIRETTE ED INDIRETTE
 ALLA DATA DEL 29.01.2012

Denominazione sociale - Sede legale	Società partecipante	Az./Q. Volanti possedute	Quota part. %		% Numero azioni rappresentanti il capitale sociale (*)	Capitale sociale espresso in euro
			part. %	Totale		
PREMAFIN FINANZIARIA-S.p.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI						
FINADIN S.p.A. FINANZIARIA DI INVESTIMENTI Milano - ITALIA	PREMAFIN FINANZIARIA - S.p.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI SAIFIN SAIFINANZIARIA S.p.A.	60.000.000 40.000.000 100.000.000	31,622 0,872 4,141 0,327 2,720 39,681	100,000	100.000.000	100.000.000,00
FONDIARIA-SAI Milano - ITALIA	PREMAFIN FINANZIARIA - S.p.A. FONDIARIA-SAI S.p.A. FINADIN S.p.A. SAI HOLDING S.p.A. MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.	116.067.007 3.200.000 15.198.204 1.200.000 9.982.557 145.647.768	31,622 0,872 4,141 0,327 2,720 39,681	100,000	367.047.470	494.731.126,00
INVESTIMENTI MOBILIARI S.r.l.						
Milano - ITALIA	PREMAFIN FINANZIARIA - S.p.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI	90.000	100,000	100,000	90.000	90.000,00
PARTECIPAZIONI E INVESTIMENTI S.r.l.						
Milano - ITALIA	PREMAFIN FINANZIARIA - S.p.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI	90.000	100,000	100,000	90.000	90.000,00
PARTECIPAZIONI MOBILIARI S.r.l.						
Milano - ITALIA	PREMAFIN FINANZIARIA - S.p.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI	90.000	100,000	100,000	90.000	90.000,00
INTERNATIONAL STRATEGY S.r.l.						
Milano - ITALIA	PREMAFIN FINANZIARIA - S.p.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI	26.000	100,000	100,000	26.000	26.000,00
SCONTORN S.A.						
LUSSEMBURGO	FINADIN S.p.A. FINANZIARIA DI INVESTIMENTI SAILUX S.A.	3.500 950 4.450	70,000 19,000	89,000	5.000	5.000,00
FONDIARIA - SAI S.p.A.						
APB CAR Service S.r.l. Torino - ITALIA	AUTO PRESTO & BENE S.p.A.	10.000	100,000	100,000	10.000	10.000,00
ATA BENESSERE S.r.l. in liquidazione Milano - ITALIA	ATAHOTELS S.p.A.	100.000	100,000	100,000	100.000	100.000,00
ATAHOTELS COMPAGNIA ITALIANA AZIENDE TURISTICHE ALBERGHIERE SPA Milano - ITALIA	FONDIARIA - SAI S.p.A. MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.	7.650.000 7.350.000 15.000.000	51,000 49,000	100,000	15.000.000	15.000.000,00
ATAVALUE S.r.l. Torino - ITALIA	SAI HOLDING ITALIA S.p.A.	10.000	100,000	100,000	10.000	10.000,00
AUTO PRESTO & BENE S.p.A. Torino - ITALIA	FONDIARIA - SAI S.p.A.	5.000.000	100,000	100,000	5.000.000	5.000.000,00
BANCA SAI S.p.A. Torino - ITALIA	FONDIARIA - SAI S.p.A.	1.166.771.610	100,000	100,000	1.166.771.610	116.677.161,00
BIM VITA S.p.A. Torino - ITALIA	FONDIARIA - SAI S.p.A.	5.750.000	50,000	50,000	11.500.000	11.500.000,00
BRAMANTE S.r.l. Milano - ITALIA	IMMOBILIARE FONDIARIA-SAI S.r.l.	10.000	100,000	100,000	10.000	10.000,00
CAMPO CARLO MAGNO S.p.A. Pizzolo (TN) - ITALIA	MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.	18.622.400	100,000	100,000	18.622.400	9.311.200,00
CARPACCIO S.r.l. Milano - ITALIA	IMMOBILIARE FONDIARIA-SAI S.r.l.	10.000	100,000	100,000	10.000	10.000,00
CENTRO ONCOLOGICO FIORENTINO CASA DI CURA VILLANOVA SRL Sesto Fiorentino - ITALIA	FONDIARIA - SAI S.p.A.	350.000	100,000	100,000	350.000	182.000,00
CASA DI CURA VILLA DONATELLO SPA Firenze - ITALIA	FONDIARIA - SAI S.p.A.	70.000	100,000	100,000	70.000	361.200,00
CASCINE TRENNO S.r.l. Torino - ITALIA	IMMOBILIARE FONDIARIA-SAI S.r.l.	10.000	100,000	100,000	10.000	10.000,00
CITTA' DELLA SALUTE S.r.l. Firenze - ITALIA	CASA DI CURA VILLA DONATELLO S.p.A. CENTRO ONCOLOGICO FIORENTINO CASA DI CURA VILLANOVA S.r.l. FLORENCE CENTRO CHIRUR. AMBULATORIALE S.r.l. DONATELLO DAY SURGERY S.r.l.	50.000 45.000 2.500 2.500 55.000	50,000 45,000 2,500 2,500	100,000	100.000	100.000,00
COLPETRONE S.r.l. Umbertide (PG) - ITALIA	SAIAGRICOLA S.p.A. - Società Agricola	10.000	100,000	100,000	10.000	10.000,00

(*) tutti i capitali sociali sono interamente sottoscritti e versati

ALLEGATO C: ELENCO CONTROLLATE DIRETTE ED INDIRETTE
 ALLA DATA DEL 29.01.2012

Denominazione sociale - Sede legale	Società partecipante	Az./Q. Votanti possedute	Quota part.%	% Numero azioni rappresentanti il capitale sociale (*)	Capitale sociale espresso in euro
CONSORZIO CASTELLO Firenze - ITALIA	NUOVE INIZIATIVE TOSCANE S.r.l.	401.000	99,570	401.000	401.000,00
DDOR NOVI SAD A.D.O. Novi Sad - SERBIA	FONDIARIA - SAI S.p.A.	2.114.285	99,993	2.114.284	2.579.597.280,00 (RSD)
DDOR AUTO DOO Novi Sad - SERBIA	DDOR NOVI SAD A.D.O.	1	100,000	1,00	9.260,97
DDOR RE JOINT STOCK REINSURANCE COMPANY Novi Sad - SERBIA	THE LAWRENCE RE DDOR NOVI SAD A.D.O.	49.999 1	99,998 0,002	50,000	5.130.603,91
DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A. Milano - ITALIA	MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.	8.831.774	99,848	8.831.774	8.831.774,00
DOMINION INSURANCE HOLDINGS LIMITED London - GRAN BRETAGNA	FINSAI INTERNATIONAL S.p.A.	50.780.305	100,000	50.780.305	50.780.305,00
DONATELLO DAY SURGERY S.R.L. Firenze - ITALIA	CENTRO ONCOLOGICO FIORENTINO CASA DI CURA VILLANOVA S.r.l.	20.000	100,000	20.000	20.000,00
EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA S.p.A. Milano - ITALIA	FONDIARIA - SAI S.p.A.	2.000.000	100,000	2.000.000	5.160.000,00
EUROSAI FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.r.l. Torino - ITALIA	FONDIARIA - SAI S.p.A.	100.000	100,000	100.000	100.000,00
FINITALIA S.p.A. Milano - ITALIA	BANCA SAI S.p.A.	15.376.285	100,000	15.376.285	15.376.285,00
FINSAI INTERNATIONAL S.A. LUSSEMBURGO	FONDIARIA - SAI S.p.A.	80.000	19,922		
	SAINTEINTERNATIONAL S.A.	176.383	43,924		
	SAILUX S.A.	145.183	36,154		
		401.566	100,000	401.566	44.131.900,00
FLORENCE CENTRO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE S.r.l. Firenze - ITALIA	CENTRO ONCOLOGICO FIORENTINO CASA DI CURA VILLANOVA S.r.l.	10.400	100,000	10.400	10.400,00
FONDIARIA-SAI NEDERLAND BV Amsterdam - OLANDA	FONDIARIA - SAI S.p.A.	1.907	100,000	1.907	19.070,00
FONDIARIA-SAI SERVIZI TECNOLOGICI S.p.A. Firenze - ITALIA	FONDIARIA - SAI S.p.A.	61.200	51,000	51,000	120.000,00
GLOBAL CARD SERVICE S.r.l. in liquidazione Milano (MI) - ITALIA	LIGURIA SOC. DI ASSICURAZIONI S.p.A. LIGURIA VITA S.p.A.	43.472 50.388	44,000 51,000	120.000	
GRUPPO FONDIARIA-SAI SERVIZI Srl Milano - ITALIA	FONDIARIA - SAI S.p.A. AUTO PRESTO & BENE BANCA SAI S.p.A. BIM VITA S.p.A. DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A. EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA S.p.A. FINITALIA S.p.A. LIGURIA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI S.p.A. LIGURIA VITA S.p.A. IMMOBILIARE LOMBARDA S.p.A. INCONTRA ASSICURAZIONI S.p.A. MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. PRONTO ASSISTANCE SERVIZI Scrl PRONTO ASSISTANCE S.p.A. SAL MERCATI MOBILIARI SIM S.p.A. SIAT SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. THE LAWRENCE RE	6.416.472 2.000 2.000 2.000 20.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.421.000 2.000 90.000 2.000 10.528 18.000 2.000 10.000.000	64,165 0,020 0,020 0,020 0,200 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 34,210 0,020 0,900 0,020 0,105 0,180 0,020	98.800	98.800,00
				100,000	5.200.000,00

(*) tutti i capitali sociali sono interamente sottoscritti e versati

ALLEGATO C: ELENCO CONTROLLATE DIRETTE ED INDIRETTE
ALLA DATA DEL 29.01.2012

Denominazione sociale - Sede legale	Società partecipante	Az./Q. Votanti possedute	Quota part.%	% Numero azioni rappresentanti il capitale sociale (*)	Capitale sociale espresso in euro
HOTEL TERME DI SAINT VINCENT S.r.l. Saint Vincent (AO) - ITALIA	ATAHOTELS S.p.A.	15.300	100,000	100,000	15.300,00
IMMOBILIARE FONDARIA-SAI S.r.l. Torino - ITALIA	FONDARIA-SAI S.p.A.	20.000	100,000	20,000	20.000,00
IMMOBILIARE LITORELLA S.r.l. Milano - ITALIA	IMMOBILIARE FONDARIA-SAI S.r.l.	10.329	100,000	10,329	10.329,00
IMMOBILIARE LOMBARDA S.p.A. Milano - ITALIA	FONDARIA - SAI S.p.A.	92.458.632 51.620.836 144.079.468	64,172 35,828	100,000	24.492.509,56
IMMOBILIARE MILANO ASSICURAZIONI S.r.l. Torino - ITALIA	MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.	20.000	100,000	20,000	20.000,00
INCONTRA ASSICURAZIONI S.p.A. Milano - ITALIA	FONDARIA-SAI S.p.A.	2.652.000	51,000	51,000	5.200.000,00
INIZIATIVE VALORIZZAZIONI EDILI IN.V.ED. S.r.l. Roma - ITALIA	IMMOBILIARE FONDARIA-SAI S.r.l.	10.329	100,000	10,329	10.329,00
INSEDIAMENTI AVANZATI NEL TERRITORIO I.A.T. S.p.A. Milano - ITALIA	IMMOBILIARE FONDARIA-SAI S.r.l.	500.000	100,000	500,000	2.580.000,00
ITAL H&R S.r.l. Pieve Emanuele (MI) - ITALIA	ITALRESIDENCE S.r.l.	50.000	100,000	50,000	50.000,00
ITALRESIDENCE S.r.l. Pieve Emanuele (MI) - ITALIA	ATAHOTELS S.p.A.	100.000	100,000	100,000	100.000,00
LIGURIA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI S.p.A. Milano (MI) - ITALIA	MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.	36.788.443	99,969	99,969	36.800.000,00
LIGURIA VITA S.p.A. Milano (MI) - ITALIA	LIGURIA SOC. DI ASSICURAZIONI S.p.A.	1.200.000	100,000	1,200.000	6.000.000,00
MARINA D'ILIANO S.p.A. Milano - ITALIA	IMMOBILIARE FONDARIA-SAI S.r.l.	5.536	100,000	5,536	5.536.000,00
MASACCIO S.r.l. Milano - ITALIA	IMMOBILIARE FONDARIA-SAI S.r.l.	10.000	100,000	10,000	10.000,00
MERIDIANO AURORA S.r.l. Milano - ITALIA	FONDARIA-SAI S.p.A.	10.000	100,000	10,000	10.000,00
MERIDIANO BELLARMINO S.r.l. Torino - ITALIA	IMMOBILIARE FONDARIA-SAI S.r.l.	10.000	100,000	10,000	10.000,00
MERIDIANO BRUZZANO S.r.l. Torino - ITALIA	IMMOBILIARE FONDARIA-SAI S.r.l.	10.000	100,000	10,000	10.000,00
MERIDIANO PRIMO S.r.l. Torino - ITALIA	IMMOBILIARE FONDARIA-SAI S.r.l.	10.000	100,000	10,000	10.000,00
MERIDIANO SECONDO S.r.l. Torino - ITALIA	IMMOBILIARE FONDARIA-SAI S.r.l.	10.000	100,000	10,000	10.000,00
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Milano - ITALIA	IMMOBILIARE FONDARIA-SAI S.r.l.	10.000	100,000	10,000	10.000,00
	FONDARIA - SAI S.p.A.	1.125.636.310	61,098	100,000	10.000,00
	PRONTO ASSISTANCE S.p.A.	1.015.672	0,055		
	SAI HOLDING ITALIA S.p.A.	9.480.000	0,514		
	MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.	6.764.860	0,367		
	SAINTINTERNATIONAL S.A.	3.700.000	0,201		
	FONDARIA SAI NEDERLAND S.A.	27.856.220	1,512		
	POPOLARE VITA S.p.A.	300.000	0,016		
		1.174.753.062	63,764	63,764	373.682.600,42
MIZAR S.r.l. Roma - ITALIA	IMMOBILIARE FONDARIA-SAI S.r.l.	10.329	100,000	10,329	10.329,00
NUOVA IMPRESA EDIFICATRICE MODERNA S.r.l. Roma - ITALIA	IMMOBILIARE FONDARIA-SAI S.r.l.	10.329	100,000	10,329	10.329,00
NUOVE INIZIATIVE TOSCANE S.r.l. Firenze - ITALIA	FONDARIA - SAI S.p.A.	48.440.000 1.560.000 50.000.000	96,880 3,120	100,000	26.000.000,00
OPEN MIND INVESTMENTS SCA SICAR LUSSEMBURGO	FONDARIA-SAI S.p.A.	372.453	65,854	65,854	1.131.150,00
PONTORMO S.r.l. Milano - ITALIA	IMMOBILIARE FONDARIA-SAI S.r.l.	50.000	100,000	50,000	50.000,00
POPOLARE VITA S.p.A. Verona - ITALIA	FONDARIA - SAI S.p.A.	10.711.003 11.248.998 21.960.001	24,390 25,610	50,000	219.600.005,00

(*) tutti i capitali sociali sono interamente sottoscritti e versati

ALLEGATO C: ELENCO CONTROLLATE DIRETTE ED INDIRETTE
 ALLA DATA DEL 29.01.2012

Denominazione sociale - Sede legale	Società partecipante	Az./Q. Votanti possedute	Quota part. %	% Totale	Numero azioni rappresentanti il capitale sociale (*)	Capitale sociale espresso in euro
PROGETTO BICOCCA LA PIAZZA S.r.l. in liquidazione Milano - ITALIA	IMMOBILIARE FONDARIA-SAI S.r.l.	2.332.332	74,000	74,000	3.151.800	3.151.800,00
PRONTO ASSISTANCE SERVIZI Scaf Torino - ITALIA	FONDARIA - SAI S.p.A. MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A. PRONTO ASSISTANCE S.p.A. LIGURIA SOC. DI ASSICURAZIONI S.p.A. SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. INCONTRA ASSICURAZIONI S.p.A. BANCA SAI S.p.A. SISTEMI SANITARI S.c.r.l.	192.984 144.480 123.840 39.732 11.352 1.806 774 516 516 516.000	57,400 28,000 24,000 7,700 2,200 0,350 0,150 0,100 0,100			
PRONTO ASSISTANCE S.p.A. Torino - ITALIA	FONDARIA - SAI S.p.A.	2.500.000	100,000	100,000	2.500.000	2.500.000,00
RISTRUTTURAZIONI EDILI MODERNE R. EDIL.MO. S.r.l. Roma - ITALIA	IMMOBILIARE FONDARIA-SAI S.r.l.	10.329	100,000	100,000	10.329	10.329,00
SAI MERCATI MOBILIARI - SOC. DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.A. Milano - ITALIA	SAI HOLDING ITALIA S.p.A.	20.000.000	100,000	100,000	20.000.000	20.000.000,00
SAI INVESTIMENTI SGR S.p.A. Torino - ITALIA	FONDARIA - SAI S.p.A.	50.000.000	100,000	100,000	50.000.000	50.000.000,00
SAI INVESTIMENTI SGR S.p.A. Torino - ITALIA	PREMAPPIN FINANZIARIA - S.p.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI FONDARIA - SAI S.p.A. MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.	782.718 1.995.970 1.134.940 3.913.588	20,000 51,000 29,000	100,000	3.913.588	3.913.588,00
SAIAGRICOLA S.p.A. - Società Agraria Torino - ITALIA	MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. FONDARIA - SAI S.p.A. PRONTO ASSISTANCE S.p.A.	4.490.641 60.722.765 786.594 66.000.000	6,804 92,004 1,192	100,000	66.000.000	66.000.000,00
SAIFIN SAIFINANZIARIA S.p.A. Torino - ITALIA	FONDARIA - SAI S.p.A.	102.258.000	100,000	100,000	102.258.000	102.258.000,00
SAI LUX S.A. LUSSEMBURGO	FNSAI INT. S.A. SAIFIN SAIFINANZIARIA S.p.A.	10 9.387.810 9.387.810	0,000 100,000	100,000	9.387.810	30.000.000,00
SAINT GEORGE CAPITAL MANAGEMENT S.A. Lugano - SVIZZERA	SAIFIN SAIFINANZIARIA S.p.A.	30.000	100,000	100,000	30.000	3.000.000,00 (CHF)
SAINTEFRANCONAL S.A. LUSSEMBURGO	FONDARIA - SAI S.p.A.	15.400.000	100,000	100,000	15.400.000	154.000.000,00
SANTA MARIA DEL FICO S.r.l. Umbertide (PG) - ITALIA	SAIAGRICOLA S.p.A. - Società Agricola	78.000	100,000	100,000	78.000	78.000,00
SERVICE GRUPPO FONDARIA-SAI S.r.l. Firenze - ITALIA	FONDARIA - SAI S.p.A. MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.	140.000 200.000	70,000 100,000	100,000	200.000	104.000,00
SIAT SOC. ITALIANA ASS.NI E RIASS.NI S.p.A. Genova - ITALIA	SAI HOLDING ITALIA S.p.A.	35.983.610	94,694	94,694	38.000.000	38.000.000,00
SIM ETTOILE S.A.S. Parigi - FRANCIA	FONDARIA - SAI S.p.A.	200.002	100,000	100,000	200.002	3.049.011,34
SINTESI SECONDA S.r.l. Milano - ITALIA	IMMOBILIARE MILANO ASSICURAZIONI S.r.l.	10.400	100,000	100,000	10.400	10.400,00

(*) Tutti i capitali sociali sono interamente sottoscritti e versati

ALLEGATO C: ELENCO CONTROLLATE DIRETTE ED INDIRETTE
 ALLA DATA DEL 29.01.2012

Denominazione sociale - Sede legale	Società partecipante	Az./Q. Votanti possedute	Quota part. %	% Totale	Numero azioni rappresentanti il capitale sociale (*)	Capitale sociale espresso in euro
SISTEMI SANITARI S.c.r.l. Milano - ITALIA	GRUPPO FONDARIA-SAI SERVIZI Srl	1.000.000	100,000	100,000	1.000.000	1.000.000,00
SOCIETA' EDILIZIA IMMOBILIARE SARDA - S.E.I.S. - S.p.A. Roma - ITALIA	IMMOBILIARE FONDARIA-SAI S.r.l.	387.500	51,667	51,667	750.000	750.000,00
SOGEINT S.r.l. Milano - ITALIA	MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.	100.000	100,000	100,000	100.000	100.000,00
SRP SERVICES S.A. Lugano - SVIZZERA	SAINTERNATIONAL S.A.	1.000	100,000	100,000	1.000	1.000.000,00 (CHF)
STIMMA S.r.l. Firenze - ITALIA	FONDARIA - SAI S.p.A.	10.000	100,000	100,000	10.000	10.000,00
SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. Milano - ITALIA	MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.	10.000	100,000	100,000	10.000	5.164.600,00
THE LAWRENCE LIFE ASSURANCE CO. LIMITED Dublino - IRLANDA	POPOLARE VITA S.p.A.	802.886	100,000	100,000	802.886	802.886,00
THE LAWRENCE RE IRELAND LIMITED Dublino - IRLANDA	FONDARIA NEDERLAND BV	635.000	100,000	100,000	635.000	635.000,00
TOUR EXECUTIVE S.p.A. Milano - ITALIA	ATAHOTELS S.p.A.	118.300	100,000	100,000	118.300,08	118.300,08
TRENNO OVEST S.r.l. Torino - ITALIA	IMMOBILIARE FONDARIA-SAI S.r.l.	10.000	100,000	100,000	10.000	10.000,00
VILLA RAGIONIERI S.r.l. Firenze - ITALIA	FONDARIA - SAI S.p.A.	150.000	100,000	100,000	150.000	78.000,00

RSD = dinaro serbo
 CHF = franco svizzero



(*) tutti i capitali sociali sono interamente sottoscritti e versati

ELENCO CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Premafin

1. Contratto di modifica proroga ed estensione del contratto di finanziamento del 22 dicembre 2004, stipulato in data 22 dicembre 2010 e modificato in data 10 maggio 2011, per complessivi massimi Euro 322,5 milioni, tra Premafin e UniCredit S.p.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Banca Popolare di Novara S.p.A., Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. e Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., GE Capital e Cassa di Risparmio di Firenze.

Finadin

1. Contratto di finanziamento, per complessivi massimi Euro 25 milioni, stipulato da Finadin S.p.A. – Finanziaria di Investimenti e Banca Popolare di Novara S.p.A. in data 25 gennaio 2008, successivamente modificata in data 23 dicembre 2011;
2. contratto di finanziamento, per complessivi massimi Euro 24 milioni, stipulato da Finadin S.p.A. – Finanziaria di Investimenti e Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. 11 novembre 2008.

Fonsai

1. Contratto di finanziamento subordinato di durata ventennale, per complessivi Euro 400 milioni, sottoscritto tra Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Fonsai, in data 23 luglio 2003, successivamente modificato in data 27 dicembre 2004 ed in data 25 dicembre 2005;
2. contratto di finanziamento subordinato di durata ventennale, per complessivi Euro 100 milioni, sottoscritto tra Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Fonsai, in data 20 dicembre 2005;
3. contratto di finanziamento subordinato di durata ventennale, per complessivi Euro 300 milioni, sottoscritto tra Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Fonsai, in data 22 giugno 2006, ed al quale Milano Assicurazioni ha aderito in pari data in virtù di apposita clausola di adesione ivi contenuta;
4. contratto di finanziamento subordinato ibrido di durata perpetua, per complessivi Euro 250 milioni sottoscritto, in data 14 luglio 2008 tra Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.;
5. lettera di patronage rilasciata in data 6 novembre 2009 a favore di Banca IMI S.p.A. e Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. in relazione al finanziamento concesso a favore di Marina di Loano S.p.A.;
6. lettera di patronage rilasciata in data 1 marzo 2011 a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. in relazione ad una linea di credito con durata a revoca di Euro 13 milioni concessa a Finitalia S.p.A.



Milano Assicurazioni

1. Contratto di finanziamento subordinato ibrido di durata perpetua, per complessivi Euro 100 milioni, stipulato in data 14 luglio 2008 tra Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Milano Assicurazioni.

Immobiliare Fondiaria SAI

1. Contratto di finanziamento per complessivi massimi Euro 9,6 milioni stipulato da Efibanca S.p.A. e Immobiliare Lombarda S.p.A. (ora Immobiliare Fondiaria Sai) in data 22 giugno 2007.

Immobiliare Milano Assicurazioni

1. Contratto di finanziamento, per complessivi massimi Euro 38 milioni, stipulato da Efibanca S.p.A. e Immobiliare Lombarda (ora Immobiliare Milano Assicurazioni) in data 23 febbraio 2007.

Marina di Loano

1. Contratto di finanziamento per complessivi massimi Euro 60 milioni stipulato da Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Popolare di Milano Soc. Coop. e Marina di Loano S.p.A. in data 17 marzo 2009 e successivamente modificato in data 22 dicembre 2009.

SAI Investimenti S.G.R.

1. Contratto di finanziamento, per complessivi massimi Euro 280 milioni, stipulato in data 26 settembre 2005 da SAI Investimenti S.g.r. S.p.A., Banca Intesa S.p.A., MCC S.p.A., Unicredit Banca d'Impresa S.p.A., Banca SAI S.p.A., Banca di Roma S.p.A., Bipop Carire S.p.A. e Banco di Sicilia S.p.A.;
2. contratto di finanziamento, per complessivi massimi Euro 186 milioni, stipulato in data 15 marzo 2007 da SAI Investimenti S.G.R. S.p.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., MCC S.p.A. e Banca SAI S.p.A..



Allegato 2.1

Tempistica indicativa

29 gennaio

- Consiglio di Amministrazione di UGF per approvare la presentazione a Premafin di una proposta relativa a un piano di risanamento e salvataggio di Premafin e Fonsai nel contesto del Progetto di Integrazione.
- Consiglio di Amministrazione di Fonsai per (i) definire l'ammontare delle necessarie misure di rafforzamento patrimoniale, (ii) deliberare la proposta di aumento di capitale in opzione ex art. 2441 c.c. (l' "Aumento Fonsai") e (iii) convocare l'Assemblea Straordinaria per il 19 marzo.
- Consiglio di Amministrazione di Premafin per (i) accettare la proposta formulata da UGF in relazione a un piano di risanamento e salvataggio di Premafin e Fonsai nel contesto del Progetto di Integrazione, e (ii) deliberare in merito al conferimento del mandato all'esperto incaricato ex art. 67 L.F..

entro 20 febbraio

- Consiglio di Amministrazione di UGF per (i) deliberare la proposta di attribuzione della delega ex art. 2443 c.c. per l'aumento di capitale in opzione (l'"Aumento UGF") e approvare la relativa relazione illustrativa e (ii) convocare l'Assemblea Straordinaria per il 16 marzo.
- Consiglio di Amministrazione di Premafin per definire il piano di risanamento ex art. 67 L.F..

14 marzo

- Consiglio di Amministrazione di Fonsai per approvare il progetto di bilancio e il bilancio consolidato.
- Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni per approvare il progetto di bilancio e il bilancio consolidato.

15 marzo

- Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni e Fonsai per fissare gli elementi essenziali della Fusione ivi inclusi il valore del capitale economico delle società coinvolte nella Fusione e i *range* del concambio e convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio.
- Consiglio di Amministrazione di Premafin per (i) approvare il progetto di bilancio e il bilancio consolidato e convocare l'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2364 c.c., (ii) convocare l'assemblea straordinaria avente per oggetto operazioni sul capitale e precisamente: previa eventuale riduzione del capitale sociale (nel caso in cui si accerti, in quella sede, di versare nella fattispecie di cui all'art. 2446 c.c.) e previa revoca della delega conferita ex art. 2443 c.c. al consiglio di amministrazione Premafin in data 11 maggio 2011, di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, c.c. riservato a UGF (l'"Aumento

Allegato 2.1

Premafin”), (iii) fissare gli elementi essenziali della Fusione ivi inclusi il valore del capitale economico delle società coinvolte nella Fusione e i *range* del concambio.

- Consiglio di Amministrazione di UGF per approvare (i) il progetto di bilancio e il bilancio consolidato e (ii) convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio.
- Consiglio di Amministrazione di Unipol Assicurazioni per (i) approvare il progetto di bilancio e il bilancio consolidato, (ii) fissare gli elementi essenziali della Fusione ivi inclusi il valore del capitale economico delle società coinvolte nella Fusione e i *range* del concambio e (iii) convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio.

16 marzo

- Assemblea Straordinaria di UGF per deliberare l’attribuzione della delega *ex art.* 2443 c.c. per l’Aumento UGF.

19 marzo

- Assemblea Straordinaria di Fonsai per deliberare l’Aumento Fonsai.

entro fine marzo

- Consiglio di Amministrazione di UGF per l’esercizio della delega *ex art.* 2443 c.c. all’Aumento UGF.

fine aprile

- Autorizzazione Consob alla pubblicazione dei prospetti.
- Consiglio di Amministrazione di Fonsai per (i) deliberare le condizioni finali dell’Aumento Fonsai e (ii) approvare il Progetto di Fusione.
- Consiglio di Amministrazione di Premafin per approvare il Progetto di Fusione.
- Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni per approvare il Progetto di Fusione.
- Consiglio di Amministrazione di UGF per deliberare le condizioni finali dell’Aumento UGF.
- Consiglio di Amministrazione di Unipol Assicurazioni per approvare il Progetto di Fusione.
- Assemblea Ordinaria di Fonsai per l’approvazione del bilancio e per le cariche sociali.
- Assemblea Ordinaria di Milano Assicurazioni per approvare il bilancio di esercizio.
- Previo accordo con le competenti autorità di vigilanza, ottenimento dei relativi provvedimenti (ivi inclusi quelli ISVAP, Consob, Banca d’Italia e Antitrust). Dall’ottenimento dei predetti provvedimenti in tempo utile dipende la tempistica di seguito indicata.

fine aprile/inizio maggio



Allegato 2.1

- Assemblea Ordinaria di Premafin per approvare il bilancio di esercizio e assemblea straordinaria di Premafin per deliberare l'Aumento Premafin.
- Assemblea Ordinaria di UGF per approvare il bilancio di esercizio.
- Assemblea Ordinaria di Unipol Assicurazioni per approvare il bilancio di esercizio.

inizio maggio

- Avvio del periodo di sottoscrizione dell'Aumento UGF.
- Avvio del periodo di sottoscrizione dell'Aumento Fonsai.
- Sottoscrizione da parte di UGF dell'Aumento Premafin.
- Sottoscrizione da parte di Premafin della quota di propria pertinenza dell'Aumento Fonsai.
- Sottoscrizione da parte di Finsoe della quota di propria pertinenza dell'Aumento UGF.

fine maggio

- Conclusione del periodo di sottoscrizione dell'Aumento Fonsai.
- Conclusione del periodo di sottoscrizione dell'Aumento UGF.
- Assemblea Ordinaria di Premafin per il rinnovo degli organi sociali.
- Assemblea Ordinaria di Fonsai per l'ulteriore rinnovo degli organi sociali.
- Assemblea Ordinaria di Milano Assicurazioni per il rinnovo degli organi sociali.

entro luglio

- Previo accordo con l'autorità di vigilanza, ottenimento dell'autorizzazione ISVAP alla Fusione.

inizio agosto

- Assemblea Straordinaria di Unipol Assicurazioni per approvare la Fusione.
- Assemblea Straordinaria di Premafin per approvare la Fusione.
- Assemblea Straordinaria di Fonsai per approvare la Fusione.
- Assemblea Straordinaria di Milano Assicurazioni per approvare la Fusione.

entro novembre

- Stipula atto di fusione ed efficacia della Fusione.



Allegato 3.1(x)

[luogo], [data]

Spettabile
[nome della società]
[indirizzo]
[XXX]

All'attenzione del Consiglio di
Amministrazione e del Presidente del
Collegio Sindacale

Oggetto: Dimissioni dalla carica

Egregi Signori,

con la presente rassegno in via irrevocabile e incondizionata le dimissioni dalla carica di [presidente/vice presidente / amministratore delegato / consigliere delegato] e di consigliere di amministrazione della società Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni, con effetto a partire dal [Data di Esecuzione] e dichiaro di non avere più nulla a pretendere nei confronti della Vostra società per alcun titolo, ragione e/o azione, neppure a titolo di indennizzo e/o risarcitorio, in relazione alla carica da me ricoperta fino alla data di efficacia delle dimissioni, ad eccezione dei compensi a qualsivoglia titolo maturati e maturandi a mio favore per la carica [ovvero: le cariche] fino alla data di efficacia delle presenti dimissioni e a tale data non ancora corrispostimi, nonché di un importo pari ai compensi che avrei dovuto percepire per il restante periodo della carica.

Distinti saluti.

(nome)



ALLEGATO 3.1(xi)

Elenco Controllate Rilevanti

Denominazione sociale - Sede legale	Società partecipante	Az./Q. Votanti possedute	Quota part.%	% Numero azioni rappresentati Totale il capitale sociale (*)	Capitale sociale espresso in euro	
					Totale	Totale
PREMAFIN FINANZIARIA-S.p.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI						
FINADIN S.p.A. FINANZIARIA DI INVESTIMENTI Milano - ITALIA	PREMAFIN FINANZIARIA - S.p.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI SAIFIN SAIFINANZIARIA S.p.A.	60.000.000 40.000.000 100.000.000	60,000 40,000 100,000	100,000	100.000.000	100.000.000,00
FONDIARIA-SAI Milano - ITALIA	PREMAFIN FINANZIARIA - S.p.A. FONDIARIA-SAI S.p.A. FINADIN S.p.A.	116.067.007 3.200.000 15.198.204	31,622 0,872 4,141			
	SAI HOLDING S.p.A. MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.	1.200.000 9.982.557 145.647.768	0,227 2,720 39,681	39,681	367.047.470	494.731.116,00
ATAHOTELS COMPAGNIA ITALIANA AZIENDE TURISTICHE ALBERGHIERE SPA Milano - ITALIA	FONDIARIA - SAI S.p.A. MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.	7.650.000 7.350.000	51,000 49,000	100,000	15.000.000	15.000.000,00
AUTO PRESTO & BENE S.p.A. Torino - ITALIA	FONDIARIA - SAI S.p.A.	15.000.000	100,000	100,000	5.000.000	5.000.000,00
BANCA SAI S.p.A. Torino - ITALIA	FONDIARIA - SAI S.p.A.	5.000.000	100,000	100,000	5.000.000	5.000.000,00
DDOR NOVI SAD A.D.O. Novi Sad - SERBIA	FONDIARIA - SAI S.p.A.	1.166.771.610	100,000	100,000	1.166.771.610	116.677.161,00
DDOR AUTO DOO Novi Sad - SERBIA	FONDIARIA - SAI S.p.A.	2.114.285	99,993	99,993	2.114.424	2.579.597.280,00 (RSD)
DDOR RE JOINT STOCK REINSURANCE COMPANY Novi Sad - SERBIA	DDOR NOVI SAD A.D.O.	1	100,000	100,000	1,00	9.260,97
THE LAWRENCE RE DDOR NOVI SAD A.D.O.	THE LAWRENCE RE DDOR NOVI SAD A.D.O.	49.999 1	99,998 0,002			
50.000		50,000	100,000	100,000	50,000	5.130.603,91
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.	MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.	8.818.363	99,848	99,848	8.831.774	8.831.774,00
FINSAI INTERNATIONAL S.p.A.	FINSAI INTERNATIONAL S.p.A.	50.780.305	100,000	100,000	50.780.305	50.780.305,00
BANCA SAI S.p.A. FONDIARIA - SAI S.p.A.	BANCA SAI S.p.A. FONDIARIA - SAI S.p.A.	15.376.285 80.000	100,000 19,922	100,000	15.376.285	15.376.285,00
SAINTERNATIONAL S.A. LUSSEMBURGO	SAINTERNATIONAL S.A. SAILUX S.A.	176.383 145.183 401.566	43,924 36,154			
IMMOBILIARE LOMBARDA S.p.A. Milano - ITALIA	FONDIARIA - SAI S.p.A. MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.	92.458.632 51.020.836 144.079.468	64,172 35,828	100,000	401.566	44.131.909,00
INCONTRA ASSICURAZIONI S.p.A. Milano - ITALIA	FONDIARIA-SAI S.p.A.	2.652.000	51,000	51,000	5.200.000	5.200.000,00
LIGURIA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI S.p.A. Milano (MI) - ITALIA	MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.	36.788.443	99,969	99,969	36.800.000	36.800.000,00
LIGURIA VITA S.p.A. Milano (MI) - ITALIA	LIGURIA SOC. DI ASSICURAZIONI S.p.A. FONDIARIA - SAI S.p.A.	1.200.000 1.125.636.310	100,000 61,098	100,000	1.200.000	6.000.000,00
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Milano - ITALIA	PRONTO ASSISTANCE S.p.A. SAI HOLDING ITALIA S.p.A. MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.	1.015.672 9.480.000 6.764.860	0,055 0,514 0,367			
	SAINTERNATIONAL S.A. FONDIARIA SAI NEDERLAND S.A. POPOLARE VITA S.p.A.	3.700.000 27.856.220 1.174.753.052	0,201 1,512 63,764			
POPOLARE VITA S.p.A. Venezia - ITALIA	FONDIARIA - SAI S.p.A. SAI HOLDING ITALIA S.p.A.	300.000 10.711.003 11.248.998	0,016 24,390 25,610	63,764	1.842.334.571	373.682.600,42
SAI HOLDING ITALIA S.p.A. Torino - ITALIA	FONDIARIA - SAI S.p.A.	21.960.001	50,000	50,000	43.920.001	219.600.005,00
SAIAGRICOLA S.p.A. - Società Agricola Torino - ITALIA	FONDIARIA - SAI S.p.A. MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. PRONTO ASSISTANCE S.p.A.	50.000.000 4.990.641 60.722.765 786.594	100,000 6,804 92,004 1,192	100,000	50.000.000	50.000.000,00
SAIFIN SAIFINANZIARIA S.p.A. Torino - ITALIA	FONDIARIA - SAI S.p.A.	66.000.000	100,000	100,000	66.000.000	66.000.000,00
SAINTERNATIONAL S.A.	FONDIARIA - SAI S.p.A.	102.258.000	100,000	100,000	102.258.000	102.258.000,00

(*) Tutti i capitali sociali sono interamente sottoscritti e versati

Elenco Controllate Rilevanti

ALLEGATO 3.1(xi)

Denominazione sociale - Sede legale	Società partecipante	Az./Q. Votanti possedute	Quota part. %	% Numero azioni rappresentanti il capitale sociale (*)	Capitale sociale espresso in euro
LUSSEMBURGO SIAT SOC ITALIANA ASS.NI E RIASS.NI S.p.A. Genova - ITALIA	FONDIARIA - SAI S.p.A.	15.400.000	100,000	15.400.000	154.000.000,00
	SAI HOLDING ITALIA S.p.A.	35.993.610	94,694	38.000.000	38.000.000,00



(*) Tutti i capitali sociali sono interamente sottoscritti e versati

Allegato 3.1 (xi) bin

[luogo], [data]

Spettabile
[nome della società]
[indirizzo]
[XXX]

All'attenzione del Consiglio di
Amministrazione e del Presidente del
Collegio Sindacale

Oggetto: Dimissioni dalla carica

Egregi Signori,

con la presente rassegno in via irrevocabile e incondizionata le dimissioni dalla carica di [presidente/vice presidente / amministratore delegato / consigliere delegato] e di consigliere di amministrazione della società [nome della società] con effetto a partire dal [Data di Esecuzione] e dichiaro di non avere più nulla a pretendere nei confronti della Vostra società per alcun titolo, ragione e/o azione, neppure a titolo di indennizzo e/o risarcitorio, in relazione alla carica da me ricoperta fino alla data di efficacia delle dimissioni, ad eccezione dei compensi a qualsivoglia titolo maturati e maturandi a mio favore per la carica [ovvero: le cariche] fino alla data di efficacia delle presenti dimissioni e a tale data non ancora corrispostimi.

Distinti saluti.

(nome)



Elenco società partecipate in cui rappresentanti di Premafin, Fondiaria Sai e/o Milano Assicurazioni rivestono dovranno rassegnare le proprie dimissioni a richiesta di UGF e secondo criteri di gradualità temporale

- 1) MEDIOBANCA S.P.A.
- 2) RCS MEDIAGROUP S.P.A.
- 3) ALITALIA S.P.A.
- 4) PIRELLI & C. S.P.A.
- 5) MARINA DI LOANO S.P.A.
- 6) SAI INVESTIMENTI SGR S.P.A.
- 7) SAILUX S.A.



**ALLEGATO 7.1(y): ELENCO COLLEGATE DIRETTE E INDIRETTE
ALLA DATA DEL 29.01.2012**

Denominazione sociale	Società partecipante	%	totale
A7 SH IN LIQUIDAZIONE	IMMOBILIARE MILANO	20	20
BORSETTO SH	IMMOBILIARE MILANO	44,93	44,93
BUTTERFLY AM S.r.l.	IMMOBILIARE FONDARIA SAI	28,57	28,57
CONO ROMA SH in liquidazione	FINADIN	50	50
CONSULENZA AZIENDALE PER L'INFORMATICA SCAI Spa	FONSAI	30,07	30,07
DDOR GARANT AD	DDOR RE	7,54	40
	DDOR NOVI SAD	32,46	
EX VAR SCA	FONSAI	12,19	
	IMMOBILIARE MILANO	6,78	
FIN. PRIV. SH	FONSAI	28,57	28,57
GARIBALDI S.C.A.	MILANO ASSICURAZIONI	32	32
ISOLA S.C.A.	MILANO ASSICURAZIONI	29,56	29,56
IGLI SPA	IMMOBILIARE MILANO	16,667	33,334
	IMMOBILIARE FONDARIA SAI	16,667	
MB VENTURE CAPITAL FUND I PARTICIPATING COMPANY D NV	FONSAI	30	30
METROPOLIS SPA	IMMOBILIARE MILANO	29,73	29,73
PENTA DOMUS Spa	IMMOBILIARE MILANO	20	20
QUINTOGEST SPA	FONSAI	49	49
CONSULENZA AZIENDALE PER L'INFORMATICA - SCAI Spa	FONSAI	30,07	30,07
SERVIZI IMMOBILIARI MARTINELLI SPA	IMMOBILIARE MILANO	20	20
SOAIMPIANTI - ORGANISMI DI ATTESTAZIONE SH IN LIQ.	FONSAI	21,64	21,64
SOCIETA' FINANZIARIA PER LE GESTIONI ASSICURATIVE SH IN LIQ.	FONSAI	14,91	22,41
	MILANO ASSICURAZIONI	7,5	
SOCIETA' FUNIVIE DEL PICCOLO S. BERNARDO SPA	IMMOBILIARE FONDARIA SAI	27,38	27,38
SOFINPA Spa in liquidazione	SAIFIN SAIFINANZIARIA Spa	30	30
SVILUPPO CENTRO EST SRL	IMMOBILIARE MILANO	40	40
UFFICIO CENTRALE ITALIANO SCRLL	FONSAI	14,14	25,52
	ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO	11,38	
VALORE IMMOBILIARE SRL	MILANO ASSICURAZIONI	50	50

Allegato 7.1 (vi)

SOCIETA'	NOMINATIVO	TIPO RAPPORTO	ACCORDO IN CASO DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO	IMPORTO LORDO	ACCORDO DI NON CONCORRENZA CON EROGAZIONE MENSILE
FONDIARIA-SAI		DIRIGENTE	CESSAZIONE SU INIZIATIVA DELL'IMPRESA: DUE ANNUALITA' DI RETRIBUZIONE (RAL E MEDIA TRIENNALE UT) INDENNITA' DI PREAVVISO 9 MESI (RAL E MEDIA TRIENNALE UT) TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' O MUTAMENTO MANSIONI: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SU INIZIATIVA DEL DIRIGENTE € 200.000,00 A TITOLO RISARCITORIO	1.225.803,32 459.676,25 200.000,00	
FONDIARIA-SAI		DIRIGENTE	CESSAZIONE SU INIZIATIVA DELL'IMPRESA: TRE ANNUALITA' DI RETRIBUZIONE TRASFERIMENTO DI PROPRIETA', MUTAMENTO POSIZIONE O OGNI IPOTESI DI CHANGE OF CONTROL: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SU INIZIATIVA DEL DIRIGENTE: TRE ANNUALITA' DI RETRIBUZIONE	2.742.187,68	
FONDIARIA-SAI		DIRIGENTE	CESSAZIONE SU INIZIATIVA DELL'IMPRESA: TRE ANNUALITA' DI RETRIBUZIONE TRASFERIMENTO DI PROPRIETA', MUTAMENTO POSIZIONE O OGNI IPOTESI DI CHANGE OF CONTROL: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SU INIZIATIVA DEL DIRIGENTE: TRE ANNUALITA' DI RETRIBUZIONE	1.356.187,68	
FONDIARIA-SAI		DIRIGENTE	CESSAZIONE SU INIZIATIVA DELL'IMPRESA: DUE ANNUALITA' DI RETRIBUZIONE MUTAMENTO POSIZIONE O OGNI IPOTESI DI CHANGE OF CONTROL: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SU INIZIATIVA DEL DIRIGENTE: DUE ANNUALITA' DI RETRIBUZIONE	650.025,12 650.025,12	
FONDIARIA-SAI		DIRIGENTE	CESSAZIONE SU INIZIATIVA DELL'IMPRESA: DUE ANNUALITA' DI RETRIBUZIONE	652.940,08	
FONDIARIA-SAI		AMMINISTRATORE	EROGAZIONE RENDITA VITALIZIA : € 129.114,22 annuali da indicizzare in base al cambio CHF/EUR		
BANCA SAI		DIPENDENTE			INDENNITA' ANNUA DI € 10.000,00

BANCA SAI

DIPENDENTE			FINO AL 31/12/2012 RINNOVABILE INDENNITA' ANNUA DI €. 6.000,00
DIPENDENTE			FINO AL 31/1/2014 RINNOVABILE INDENNITA' ANNUA DI €. 16.500,00
DIPENDENTE			FINO AL 14/6/2013 RINNOVABILE INDENNITA' ANNUA DI €. 12.000,00
DIPENDENTE			FINO AL 23/7/2013 RINNOVABILE INDENNITA' ANNUA DI €. 13.500,00
DIPENDENTE			FINO AL 1/1/2014 RINNOVABILE INDENNITA' ANNUA DI €. 10.000,00
DIPENDENTE			FINO AL 30/9/2014 RINNOVABILE INDENNITA' ANNUA DI €. 15.000,00
DIPENDENTE			FINO AL 31/12/2013 RINNOVABILE INDENNITA' ANNUA DI €. 5.000,00
DIPENDENTE			FINO AL 31/12/2013 RINNOVABILE INDENNITA' ANNUA DI €. 10.000,00
DIPENDENTE			FINO AL 31/1/2013 RINNOVABILE INDENNITA' ANNUA DI €. 15.000,00
DIPENDENTE			FINO AL 30/9/2013 RINNOVABILE INDENNITA' ANNUA DI €. 15.000,00
DIPENDENTE			FINO AL 30/9/2014 RINNOVABILE INDENNITA' ANNUA DI €. 15.000,00



Spettabile
Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni
Via Manin n. 37
Milano
Att.ne Consiglio di Amministrazione

- a mani -

Bologna, 29 gennaio 2012

Egregi Signori,


facciamo riferimento all'accordo di investimento (l'"Accordo") stipulato in data odierna mediante scambio di corrispondenza tra la scrivente Società Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (di seguito anche "UGF") e Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni ("Premafin") con il quale, tra l'altro, UGF si è impegnata nei confronti di Premafin a sottoscrivere, al verificarsi di determinate condizioni e nell'ambito della ristrutturazione dell'indebitamento finanziario di Premafin, un aumento di capitale di Premafin ad essa riservato (l'"Aumento Premafin Riservato") volto a consentire a Premafin di sottoscrivere, per la quota di pertinenza sua e della controllata Finadin S.p.A. Finanziaria di Investimenti, il deliberando aumento di capitale in opzione di Fondiaria Sai S.p.A. ("Fondiaria Sai"). Ad esito dell'esecuzione di tali aumenti di capitale, UGF verrà pertanto a detenere il controllo di Premafin e, indirettamente, di Fondiaria Sai e, per il tramite di quest'ultima, di Milano Assicurazioni S.p.A. ("Milano Assicurazioni"). Tali operazioni sono propedeutiche e strumentali alla realizzazione di un progetto di integrazione mediante fusione di Unipol Assicurazioni S.p.A. (controllata totalitaria di UGF) e Premafin in Fondiaria Sai (la "Fusione"), alla quale verrà invitata a partecipare anche Milano Assicurazioni.

Alla luce di quanto precede, subordinatamente all'avvenuta sottoscrizione da parte di UGF dell'Aumento Premafin Riservato e nei limiti in cui lo consenta la partecipazione che, in esito a detta sottoscrizione, UGF verrà a detenere direttamente in Premafin e, indirettamente, in Fondiaria Sai e in Milano Assicurazioni, nonché, in ipotesi di perfezionamento della Fusione, nella società risultante dalla Fusione,

UGF SI IMPEGNA IRREVOCABILMENTE

nei confronti di tutti gli amministratori e sindaci in carica negli ultimi cinque anni (2007-2011) rispettivamente in Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni o nelle rispettive controllate (i "Terzi Beneficiari"):


- (i) a non proporre e, in ogni caso, a votare contro – e, con riferimento a società indirettamente controllate da UGF, a far sì che non siano proposte dai rispettivi soci di controllo e che questi votino contro - eventuali proposte di esercizio dell'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393 cod. civ., e comunque a non proporre – e, con riferimento a società indirettamente controllate da UGF, a far sì che i rispettivi soci di controllo non proponano - azioni giudiziarie di altra natura, nei confronti di Terzi Beneficiari per l'operato e per l'attività svolta nella qualità di amministratore o sindaco delle predette società fino alla data odierna; e



- (ii) qualora, contrariamente a quanto sopra previsto, venga deliberata dalle assemblee ordinarie di Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni o delle rispettive controllate, o dall'assemblea ordinaria della società risultante dalla Fusione o delle sue controllate, con il voto favorevole determinante del rispettivo socio di controllo, azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393 cod. civ. nei confronti di Terzi Beneficiari per l'operato e per l'attività svolta nella qualità di amministratore o sindaco delle predette società fino alla data odierna, a tenere integralmente indenni e manlevati i Terzi Beneficiari in relazione a eventuali importi che gli stessi dovessero effettivamente pagare a titolo di danno (incluse le spese legali) in conseguenza dell'operato o dell'attività predette.


UGF riconosce e accetta che gli impegni irrevocabili di cui sopra nei confronti dei Terzi Beneficiari non abbisognano di alcuna loro espressa adesione o accettazione della presente e li dispensa altresì da qualsiasi dichiarazione di volerne profittare.

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.



Per accettazione

Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni



Data:

20.1.2012

Bologna, 29 gennaio 2012

Spettabile
Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni
Via Guido d'Arezzo n. 2
Roma

Att.ne Consiglio di Amministrazione

- a mani -


Egregi Signori,

facciamo riferimento all'accordo di investimento (l'"**Accordo**") stipulato in data odierna mediante scambio di corrispondenza tra la scrivente Società Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (di seguito anche "**UGF**") e Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni ("**Premafin**" o la "**Società**") con il quale, tra l'altro, UGF si è impegnata nei confronti di Premafin a sottoscrivere, al verificarsi di determinate condizioni e nell'ambito della ristrutturazione dell'indebitamento finanziario di Premafin, un aumento di capitale di Premafin ad essa riservato (l'"**Aumento Premafin Riservato**") volto a consentire a Premafin di sottoscrivere, per la quota di pertinenza sua e della controllata Finadin S.p.A. Finanziaria di Investimenti, il deliberando aumento di capitale in opzione di Fondiaria Sai S.p.A. ("**Fondiaria Sai**"). Ad esito dell'esecuzione di tali aumenti di capitale, UGF verrà pertanto a detenere il controllo di Premafin e, indirettamente, di Fondiaria Sai e, per il tramite di quest'ultima, di Milano Assicurazioni S.p.A. ("**Milano Assicurazioni**"). Tali operazioni sono propedeutiche e strumentali alla realizzazione di un progetto di integrazione mediante fusione di Unipol Assicurazioni S.p.A. (controllata totalitaria di UGF) e Premafin in Fondiaria Sai, alla quale verrà invitata a partecipare anche Milano Assicurazioni.

Ai sensi dell'Accordo è previsto, tra l'altro, che la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare di Premafin rassegni le proprie dimissioni con efficacia alla data di sottoscrizione da parte di UGF dell'Aumento Premafin Riservato, e dunque anticipatamente rispetto alla naturale scadenza della loro carica.


In considerazione del fatto che viene richiesto alla maggioranza degli amministratori di nomina assembleare di Premafin di porre termine in via anticipata alla carica di amministratore, e preso atto dell'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al consiglio di amministrazione di Premafin, con la presente UGF si impegna in via irrevocabile a far sì che, ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, Premafin, subordinatamente alla sottoscrizione dell'Aumento Premafin Riservato, corrisponda a tutti gli amministratori della Società, a titolo di indennizzo per la cessazione anticipata dalla carica, gli importi che ciascuno di essi avrebbe dovuto percepire per il restante periodo della carica (inclusi quelli riferibili agli amministratori investiti di particolari cariche).

UGF riconosce e accetta che l'impegno irrevocabile di cui sopra nei confronti degli amministratori di Premafin non abbisognano di alcuna loro espressa adesione o accettazione della presente e li dispensa altresì da qualsiasi dichiarazione di volerne profittare.




Cordiali saluti.

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.



Per accettazione

Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni



Data: 29-12-2012

